

znn Repertorio n. 116.052

Raccolta n. 19.924

Verbale della trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della riunione del consiglio di gestione della "Intesa Sanpaolo S.p.A." tenutasi il 3 dicembre 2013.

Repubblica Italiana

Il tre dicembre duemilatredici,

in Torino, presso la sede della società infranominata, piazza San Carlo n. 156, alle ore 9,10 circa.

Io, dott. Ettore MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, ho assistito, su richiesta della società infranominata, in questo giorno, ora e luogo, alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della riunione del consiglio di gestione della "Intesa Sanpaolo S.p.A.",

qui riunito per discutere e deliberare, tra l'altro, sul seguente punto

2. Fusione per incorporazione di CENTRO LEASING S.P.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A..

Quivi avanti me notaio è personalmente comparso il signor

Gian Maria GROS PIETRO, nato a Torino il 4 febbraio 1942, domiciliato per la carica a Torino, piazz-

za San Carlo n. 156,  
della cui identità personale sono certo,  
nella sua qualità di presidente del consiglio di  
gestione della  
"Intesa Sanpaolo S.p.A.", con sede in Torino, piazz  
za San Carlo n. 156, col capitale sociale di euro  
8.545.681.412,32, iscritta nel registro delle im  
prese - ufficio di Torino al n. 00799960158, ade  
rente al Fondo interbancario di Tutela dei Depositi  
e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta nell  
albo di cui all'articolo 13 del decreto legisla  
tivo 385/1993 e capogruppo del Gruppo Bancario In  
tesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'artico  
lo 64 del medesimo decreto legislativo.

Esso signor comparente dichiara di avere già assun  
to, a sensi di statuto, la presidenza della riunion  
e nel corso della trattazione del primo punto al  
l'ordine del giorno, testé conclusasi, invita me  
notaio a redigere il verbale della trattazione del  
secondo punto.

Quindi comunica, agli effetti della redazione del  
presente verbale, quanto segue:

- che la riunione è stata regolarmente convocata;
- che attualmente, oltre ad esso comparente, sono  
presenti i componenti del consiglio di gestione:

Marcello SALA - vice presidente vicario

Giovanni COSTA - vice presidente

Carlo MESSINA - consigliere delegato e direttore generale

Carla Patrizia FERRARI

Piera FILIPPI

Gaetano MICCICHE' - direttore generale

Giuseppe MORBIDELLI

Bruno PICCA;

- che partecipano inoltre i componenti del comitato di controllo:

Rosalba CASIRAGHI

Carlo CORRADINI

Giulio Stefano LUBATTI

Beatrice RAMASCO;

- che partecipano altresì, mediante collegamento in videoconferenza, come consentito dall'articolo 16.3 dello statuto sociale, il componente del comitato di controllo Edoardo GAFFEO ed il consigliere di sorveglianza Franco DALLA SEGA;

- che ha giustificato l'assenza il consigliere di gestione Francesco MICHELI;

- che la riunione è regolarmente costituita anche per la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

Sullo stesso,

il presidente ricorda che il consiglio di gestione, nella sua riunione del 12 giugno 2013, aveva redatto il progetto di fusione per incorporazione nella Intesa Sanpaolo S.p.A. della CENTRO LEASING S.P.A., della quale la società incorporante detiene attualmente n. 38.618.681 azioni e acquisirà, a seguito della fusione della NEOS FINANCE S.p.A. nella CENTRO LEASING S.P.A. (che verrà perfezionata prima della fusione della CENTRO LEASING S.P.A. nella Intesa Sanpaolo S.p.A.), ulteriori n. 24.152.022 azioni divenendo in tal modo titolare di complessive n. 62.770.703 azioni, pari al 92,39% del capitale della CENTRO LEASING S.P.A..

Conseguentemente, prosegue il presidente, la Intesa Sanpaolo S.p.A. dovrà aumentare il proprio capitale per massimi euro 3.604.053,96, fermo restando il diritto degli azionisti di minoranza della CENTRO LEASING S.P.A. di far acquistare le loro azioni dalla società incorporante, ai sensi dell'articolo 2505 bis, comma 1 del codice civile, con impegno per la società incorporante di compiere quanto necessario al fine di garantire i diritti dei medesimi.

Dà poi atto che:

. sono state predisposte le relazioni dell'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione,

. le situazioni patrimoniali sono sostituite dai bilanci al 31 dicembre 2012, approvati dalla società incorporante il 21 marzo 2013 e dalla società incorporanda il 18 marzo 2013,

. ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2505 bis, comma 1 del codice civile non è stata redatta la relazione degli esperti di cui all'articolo 2501 sexies del codice civile.

Quindi il presidente segnala, ai sensi del disposto dell'articolo 2501 quinquies, comma 3 del codice civile, che, in base alle informazioni pervenute, la NEOS FINANCE S.p.A. e la CENTRO LEASING S.P.A. hanno registrato nel corso del presente esercizio perdite significative proseguendo nel trend già considerato ai fini della determinazione dei rapporti di cambio delle fusioni della prima nella seconda e di quest'ultima nella Intesa Sanpaolo S.p.A..

Pertanto, prosegue il presidente, le valutazioni effettuate restano ferme e corrette a tutti gli effetti.

Quindi fa presente che viene sottoposta all'esame

del consiglio di gestione la proposta di approvare, ai sensi dell'articolo 2505 bis comma 2 del codice civile e dell'articolo 17.2 dello statuto sociale, il progetto di fusione della CENTRO LEASING S.P.A. nella Intesa Sanpaolo S.p.A., conferendo i relativi poteri esecutivi.

Quindi il presidente invita me notaio ad esporre la proposta di delibera che qui di seguito si trascrive:

#### Proposta di delibera

Il consiglio di gestione della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.",

considerato che:

a) in data 27 giugno 2013 sono avvenuti il deposito presso la sede sociale e la pubblicazione sul sito internet della società, che assolve anche alla trasmissione alla Consob, del progetto di fusione nella Intesa Sanpaolo S.p.A. della CENTRO LEASING S.P.A., delle relazioni degli organi amministrativi delle medesime società, dei bilanci al 31 dicembre 2012, con le relative relazioni, delle società stesse, della relazione della società di revisione della CENTRO LEASING S.P.A. e del parere del collegio sindacale della stessa, nonché del progetto di fusione della NEOS FINANCE S.p.A. nel-

la CENTRO LEASING S.P.A., operazione quest'ultima che verrà perfezionata prima della fusione della CENTRO LEASING S.P.A. nella Intesa Sanpaolo S.p.A.;

b) in data 27 giugno 2013 sono stati altresì depositati presso la sede sociale i bilanci, con le relative relazioni, degli esercizi chiusi al 31 dicembre degli anni 2010 e 2011 della Intesa Sanpaolo S.p.A. e della CENTRO LEASING S.P.A.;

c) i documenti di cui sopra sono rimasti depositati fino alla data odierna;

d) in data 21 ottobre 2013, protocollo n. 0963052/13 la Banca d'Italia ha rilasciato l'accertamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 56 e 57 del decreto legislativo 385/1993;

e) le modifiche dell'articolo 5 dello statuto della Intesa Sanpaolo S.p.A. conseguenti la fusione della CENTRO LEASING S.P.A. sono conformi al progetto esaminato dalla Banca d'Italia;

f) in data 21 ottobre 2013 il progetto di fusione nella Intesa Sanpaolo S.p.A. della CENTRO LEASING S.P.A. è stato depositato presso il registro delle imprese - ufficio di Torino, ove è stato iscritto in data 23 ottobre 2013;

g) nell'avviso pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 22 ottobre 2013 è stato precisato

che il medesimo progetto di fusione sarebbe stato sottoposto all'approvazione del consiglio di gestione della Intesa Sanpaolo S.p.A. ai sensi dell'articolo 2505 bis, comma 2 del codice civile, come consentito dall'articolo 17.2 dello statuto sociale della stessa;

h) non è pervenuta alla Intesa Sanpaolo S.p.A. alcuna domanda volta a chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della medesima sia adottata dall'assemblea straordinaria a norma dell'articolo 2502, comma 1 del codice civile;

i) non sono intervenuti elementi, dalla data di riferimento dei bilanci ad oggi, che possano determinare pregiudizio ai creditori;

l) i bilanci suddetti, con le relative relazioni, sono stati a suo tempo depositati presso il registro delle imprese;

m) non sono in corso prestiti obbligazionari convertibili;

n) la fusione nella Intesa Sanpaolo S.p.A. della CENTRO LEASING S.P.A. non richiede l'autorizzazione da parte del consiglio di sorveglianza della Intesa Sanpaolo S.p.A. di cui all'articolo 25.1.2 dello statuto sociale;

o) non sussistono le condizioni di cui all'artico-

lo 2501 bis, comma 1 del codice civile;

p) vi è l'impegno della società incorporante di compiere quanto necessario al fine di garantire i diritti di tutti gli azionisti di minoranza della società incorporanda;

d e l i b e r a

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 2505 bis, comma 2 del codice civile e dell'articolo 17.2 dello statuto sociale, il progetto di fusione per incorporazione nella Intesa Sanpaolo S.p.A. della CENTRO LEASING S.P.A., con sede in Firenze, via Santa Caterina d'Alessandria n. 32/34;

2) di aumentare, a seguito della fusione, il capitale sociale della Intesa Sanpaolo S.p.A. di massimi euro 3.604.053,96 (tremilioniseicentoquattromilacinquantatre virgola novantasei) mediante emissione, in regime di dematerializzazione, di massime n. 6.930.873 (seimilioninovecentotrentamilaottocentosettantatre) nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue), godimento regolare, da assegnare ai soci della società incorporanda - diversi dalla società incorporante - che non abbiano esercitato il diritto di far acquistare le loro azioni dalla società incorporante ex articolo 2505 bis, comma 1

del codice civile, nel rapporto di 1,340 (uno virgola trecentoquaranta) azioni della Intesa Sanpaolo S.p.A. per ogni azione della CENTRO LEASING S.P.A. posseduta;

3) di dare atto che il corrispettivo unitario delle azioni della CENTRO LEASING S.P.A. per le quali venga esercitato il diritto di far acquistare le stesse dalla società incorporante è stato determinato, alla stregua dei criteri previsti per il recesso, in euro 1,93 (uno virgola novantatre);

4) di modificare, a seguito della fusione, l'articolo 5 dello statuto sociale riportato nell'allegato "A" al relativo progetto dando mandato al presidente del consiglio di gestione ed al consigliere delegato in carica, disgiuntamente tra loro, di depositare, eseguita l'operazione, lo statuto sociale aggiornato a tale articolo inserendo nello stesso l'entità del capitale ed il numero delle relative azioni;

5) di fissare al 31 gennaio 2014 il termine ex articolo 2439, comma 2 del codice civile per l'esecuzione della fusione;

6) di conferire al presidente del consiglio di gestione ed al consigliere delegato in carica, disgiuntamente fra loro, ciascuno con facoltà di so-

stituire a sé speciali mandatari, tutti gli occorrenti poteri per eseguire - sotto l'osservanza delle condizioni di legge e ad avvenuta fusione della NEOS S.p.A. nella CENTRO LEASING S.P.A. alla quale consegnerà l'attribuzione alla Intesa Sanpaolo S.p.A. di ulteriori n. 24.152.022 (ventiquattromilionicentocinquantaduemilaventidue) azioni della CENTRO LEASING S.P.A. - la fusione ed in particolare, nel rispetto delle disposizioni di legge e di quanto contenuto nel progetto, per stabilire l'effetto della fusione, che potrà anche essere successivo alla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto relativo; stipulare e sottoscrivere l'atto stesso ed in genere qualsiasi atto, anche rettificativo, precisativo od integrativo, e documento compiendo tutto quanto necessario od anche solo opportuno per il buon fine dell'operazione.

\* \* \*

Al termine dell'esposizione di me notaio, il presidente, nessuno intervenendo, mette in votazione la proposta di delibera la quale risulta approvata con il voto favorevole di tutti i nove consiglieri di gestione partecipanti alla riunione.

Il presidente dichiara quindi esaurita la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno es-

sendo le ore 9,25 circa, precisando che la trattazione degli ulteriori punti sarà verbalizzata a cura del segretario.

Si allega al presente verbale sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura, copia conforme dell'atto a rogito Remo Maria MORONE notaio in Torino in data 26 novembre 2013, repertorio n. 2.893/1.070, registrato a Torino - 3° ufficio delle entrate in data 29 novembre 2013 al n. 14.382 serie 1T, concernente il deposito in atto pubblico dei seguenti documenti:

- progetto di fusione per incorporazione di CENTRO LEASING S.P.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A.
- progetto di fusione per incorporazione di NEOS FINANCE S.p.A. in CENTRO LEASING S.P.A.,
- relazione del consiglio di gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A.
- relazione del consiglio di amministrazione di CENTRO LEASING S.P.A.
- relazione della società di revisione di CENTRO LEASING S.P.A.
- parere del collegio sindacale di CENTRO LEASING S.P.A..

Del che tutto richiesto ho io notaio fatto consta-


re a mezzo del presente verbale quale leggo al presidente della riunione che lo dichiara conforme al vero ed a sua volontà e meco in conferma si sottoscrive essendo le ore 9,25 circa.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa quattro fogli scritti per dodici facciate intere e fino a qui della tredicesima.

All'originale firmato:

Gian Maria GROS PIETRO

Ettore MORONE Notaio



Studio Notarile Morone

10121 Torino - via Mercantini 5  
Tel +39 011 5622522 - Fax +39 011 5612271  
societario@studiomorone.it - www.studiomorone.it

znn Repertorio n. 2.893

Raccolta n. 1.070

Deposito in atto pubblico di documenti.

Repubblica Italiana

Il ventisei novembre duemilatredici,

in Torino, nel mio Studio in via Mercantini n. 5.

Avanti me, avv. Remo Maria MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in To-

rino, è personalmente comparso il signor

Fabio RASTRELLI, nato a Napoli il 27 novembre

1960, domiciliato a Torino, piazza San Carlo n.

156, codice fiscale RSTFBA60S27F839J.

Detto signor comparente, della cui identità perso-

nale sono certo, dichiarando di agire per conto

della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.", con sede in Torino, piaz-

za San Carlo n. 156, col capitale sociale di euro

8.545.681.412,32, iscritta nel registro delle im-

prese - ufficio di Torino al n. 00799960158, ade-

rente al Fondo interbancario di Tutela dei Depositi

e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta nel-

l'albo di cui all'articolo 13 del decreto legisla-

tivo 385/1993 e capogruppo del Gruppo Bancario In-

tesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'artico-

lo 64 del medesimo decreto legislativo,

mi fa istanza di ricevere in deposito nei miei atti, per ogni effetto e conseguenza di legge, i seguenti documenti predisposti ai fini della fusione per incorporazione della CENTRO LEASING S.P.A. nella Intesa Sanpaolo S.p.A.:

- progetto di fusione per incorporazione di CENTRO LEASING S.P.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A. (allegato "A")

- progetto di fusione per incorporazione di NEOS FINANCE S.p.A. in CENTRO LEASING S.P.A. (allegato "B"), operazione che verrà perfezionata prima della fusione di CENTRO LEASING S.P.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A.,

- relazione del consiglio di gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. (allegato "C")

- relazione del consiglio di amministrazione di CENTRO LEASING S.P.A. (allegato "D")

- relazione della società di revisione di CENTRO LEASING S.P.A. (allegato "E")

- parere del collegio sindacale di CENTRO LEASING S.P.A. (allegato "F").

Aderendo io notaio a tale istanza, il comparente mi esibisce i suddetti documenti i quali, previa dispensa di darne lettura, si allegano rispettivamente sotto le lettere da "A" a "F" comprese per

far parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente al quale verranno sottoposti alla registrazione allo scopo, fra l'altro, di rilasciarne regolari copie ad ogni effetto di legge.


E richiesto io notaio ricevo questo atto quale leggo al signor comparente che lo dichiara conforme a sua volontà e meco in conferma si sottoscrive essendo le ore 9,30 circa.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa un foglio scritto per due facciate intere e fino a qui della terza.

All'originale firmato:

Fabio RASTRELLI

Remo Maria MORONE



INTESA  SANPAOLO



**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

**DI CENTRO LEASING SOCIETA' PER AZIONI**

**IN INTESA SANPAOLO S.P.A.**

ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505-bis del codice civile

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'S' or similar character.Handwritten initials or a signature in black ink, possibly reading 'G/G' or similar.

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CENTRO LEASING SOCIETÀ PER AZIONI IN INTESA SANPAOLO S.p.A.**

Il Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa Sanpaolo" o "ISP" o "Società Incorporante") e il Consiglio di Amministrazione di Centro Leasing Società per Azioni ("Centro Leasing", o la "Società Incorporata"),

**PREMESSO CHE**

- (i) ai fini della realizzazione del progetto di riorganizzazione del comparto leasing del Gruppo facente capo a Intesa Sanpaolo S.p.A., finalizzato alla creazione di un polo specialistico mediante la concentrazione in un unico soggetto delle attività attualmente svolte da LEASINT S.p.A. (di seguito "LEASINT"), Centro Leasing e Neos Finance S.p.A. (di seguito "Neos"), sono programmate le seguenti operazioni:
- (a) la fusione per incorporazione di Neos in Centro Leasing (la "Fusione Neos/Centro Leasing"), con emissione di nuove azioni di Centro Leasing al servizio della fusione, da assegnare a ISP quale unico azionista di Neos;
  - (b) la fusione per incorporazione di Centro Leasing, quale risultante dalla fusione sub (a) e subordinatamente alla sua esecuzione, in Intesa Sanpaolo (la "Fusione"), restando stabilito che tale operazione si potrà perfezionare anche nella stessa data di efficacia di quella di cui alla precedente lettera a), ma in un momento ad essa immediatamente successivo;
  - (c) il conferimento a LEASINT da parte di ISP di un ramo d'azienda sostanzialmente costituito dall'aggregato delle attività e passività ad essa rivenienti dalla Fusione;
- (ii) ISP intende acquistare, prima dell'efficacia della Fusione Neos/Centro Leasing, la partecipazione da LEASINT detenuta in Centro Leasing, pari all'88,2% del capitale sociale (la "Partecipazione");
- (iii) per effetto dell'acquisto di cui al precedente punto (ii) e ad esito della Fusione Neos/Centro Leasing, la partecipazione da ISP così detenuta

nel capitale sociale di Centro Leasing, prima degli effetti della presente Fusione, sarà pari al 92,39% del capitale sociale;

(iv) la presente Fusione è pertanto subordinata all'efficacia della Fusione Neos/Centro Leasing e all'assegnazione a ISP, per effetto di essa, di una partecipazione tale da determinare, in capo a ISP medesima, tenuto conto delle altre azioni detenute, il possesso del 92,39% del capitale sociale della Società Incorporata;

hanno redatto e predisposto il seguente progetto di fusione, ai sensi degli artt. 2501-*ter* e 2505-*bis* cod. civ. (il "**Progetto di Fusione**"), operazione mediante la quale ai soci di Centro Leasing diversi da ISP saranno assegnate azioni ordinarie della Società Incorporante secondo il rapporto di cambio e fermo il diritto di vendita in appresso indicati, mentre le azioni di Centro Leasing detenute dal socio ISP saranno annullate senza sostituzione, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 2504-*ter* cod. civ.

## **1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

### **1.1 Società Incorporante**

**Intesa Sanpaolo S.p.A.**, società con sede in Torino, piazza San Carlo 156, e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, via Monte di Pietà 8; capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 8.545.681.412,32; codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 00799960158, iscritta all'Albo delle Banche, Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

### **1.2 Società Incorporata**

**Centro Leasing Società per Azioni**, società con sede in Firenze, Via S. Caterina d'Alessandria 32/34; capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 155.020.051,50; codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze 00438000481, iscritta al n° 1309 nell'elenco generale ed al n° 192526 dell'elenco speciale degli intermediari finanziari ex D. Lgs n° 385/1993, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'albo



dei Gruppi Bancari e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo.

Centro Leasing è attualmente controllata da LEASINT con una partecipazione dell'88,2%. Per effetto dell'acquisto da parte di ISP della Partecipazione e degli effetti della Fusione Neos/Centro Leasing, la partecipazione di ISP al capitale sociale di Centro Leasing prima degli effetti della presente Fusione sarà pari al 92,39%.

## **2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE**

In conseguenza della Fusione la Società Incorporante aumenterà il capitale sociale di massimi Euro 3.604.053,96, mediante l'emissione di massime n. 6.930.873 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,52, il tutto a servizio del concambio stabilito per l'incorporazione di Centro Leasing di cui al punto 3 del presente Progetto di Fusione.

Resta fermo che il numero di azioni da emettere e l'importo dell'aumento di capitale a servizio della Fusione potranno subire delle variazioni in diminuzione, tenuto conto dell'eventuale esercizio del diritto di vendita spettante agli azionisti della Società Incorporata diversi da Intesa Sanpaolo di cui al punto 4 del presente Progetto di Fusione.

A seguito della Fusione verrà modificato l'art. 5 dello statuto della Società Incorporante; in allegato al presente Progetto di Fusione, sotto la lettera A), viene riportato lo statuto della Società Incorporante che, a tale articolo, non riporta l'entità del capitale ed il relativo numero delle azioni ordinarie stante quanto precisato.

Non sono previste altre variazioni dello statuto di Intesa Sanpaolo in conseguenza della Fusione.

## **3. RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE**

Considerato che le azioni di Centro Leasing detenute da Intesa Sanpaolo ad esito della Fusione Neos/Centro Leasing verranno annullate senza sostituzione, la Fusione si realizzerà mediante emissione di n. 1,340 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo del valore nominale unitario di Euro 0,52 per ogni azione di Centro Leasing detenuta dagli azionisti diversi dalla Società



3



Incorporante. Si precisa, al riguardo, sin d'ora che, in caso di esercizio del diritto di vendita ex art. 2505-*bis*, comma 1, cod. civ. da parte di detti azionisti, le azioni Centro Leasing oggetto di vendita saranno acquistate da Intesa Sanpaolo e saranno pertanto annullate senza concambio, non dando luogo quindi ad alcuna emissione di azioni da parte di Intesa Sanpaolo.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni di Intesa Sanpaolo, senza aggravio di spese, bolli o commissioni, sì da consentire la quadratura dei quantitativi di titoli da assegnare.

Ove l'applicazione del predetto rapporto di cambio non consenta l'emissione, da parte della Società Incorporante, di un quantitativo intero di azioni, si procederà all'arrotondamento per difetto all'unità del quantitativo di azioni da assegnare complessivamente agli azionisti di Centro Leasing diversi dalla Società Incorporante.

Conseguentemente, resterà a carico dell'intermediario incaricato del suddetto servizio il relativo onere, fermo il diritto degli azionisti di Centro Leasing di procedere all'acquisto o alla vendita delle rispettive frazioni secondo le relative utilità.

Le azioni di Intesa Sanpaolo saranno emesse in regime di dematerializzazione.

#### **4. DIRITTI DI VENDITA E DI RECESSO**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2505-*bis*, comma 1°, cod. civ., non viene redatta la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-*sexies* cod. civ. Pertanto gli azionisti di Centro Leasing diversi da Intesa Sanpaolo avranno il diritto di far acquistare dalla Società Incorporante, in tutto o in parte, le proprie azioni al prezzo di Euro 1,93 (uno virgola novantatre) per ogni azione Centro Leasing posseduta.

Tale prezzo è stato determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, anche sulla base del bilancio al 31 dicembre 2012 di Centro Leasing ed in coerenza con i procedimenti valutativi assunti per la determinazione del rapporto di cambio, come indicato nella relazione al Progetto di Fusione.

f 4

WSP

Ai fini dell'esercizio del diritto di vendita, gli azionisti di Centro Leasing dovranno inviare una lettera raccomandata al seguente indirizzo: Centro Leasing S.p.A., Via S. Caterina d'Alessandria, 32/34, 50129 Firenze, entro il termine di quindici giorni dall'iscrizione della delibera assembleare di approvazione del presente Progetto di Fusione nel Registro delle Imprese di Firenze, con l'indicazione delle generalità del socio, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero delle azioni per le quali il diritto di vendita viene esercitato e provvedendo altresì al deposito presso la sede sociale, all'indirizzo suindicato, delle medesime azioni entro il termine di quindici giorni da detta comunicazione. Dette azioni non potranno essere cedute sino alla conclusione del procedimento.

Fermo il diritto di contestazione di cui al sesto comma dell'art. 2437-ter cod. civ., l'acquisto sarà regolato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di vendita e comunque prima della sottoscrizione dell'atto di fusione.

Si evidenzia che il diritto di vendita di cui al presente paragrafo è assorbente delle formalità relative al diritto di recesso ex art. 2437, comma 1°, lett. a) cod. civ.

#### **5. DATA DALLA QUALE LE AZIONI ASSEGNATE IN CONCAMBIO PARTECIPANO AGLI UTILI**

Le nuove azioni ordinarie Intesa Sanpaolo emesse a servizio della Fusione avranno godimento regolare e pertanto attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie già emesse alla data di efficacia della Fusione.

#### **6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE**

La decorrenza degli effetti giuridici della Fusione di cui al presente Progetto di Fusione sarà stabilita nell'atto di Fusione. Essa potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504-bis cod. civ., fermo quanto precisato in Premessa sub (i).

#### **7. DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORATA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE**

F

5

SUPER

Le operazioni della Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a partire dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della Fusione.

#### **8. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI**

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alla Fusione.

#### **9. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**


Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

*Torino, 12 giugno 2013*

Per il Consiglio di Gestione di  
Intesa Sanpaolo S.p.A.

Il Presidente

Gian Maria Gros-Pietro




*Milano, 14 giugno 2013*

Per il Consiglio di Amministrazione di  
Centro Leasing Società per Azioni

Il Presidente

Flavio Venturini



#### **ALLEGATI**

Allegato A): Statuto della Società Incorporante

PAGINA  
BIANCA

CS

7

adsp

**INTESA SANPAOLO S.p.A.**

**STATUTO**

**TITOLO I**

**COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE  
E DURATA DELLA SOCIETA'**

**Articolo 1. Denominazione.**

1.1.- La Società si denomina "Intesa Sanpaolo S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica. Nell'utilizzo dei marchi e segni distintivi della Società e del Gruppo le parole che compongono la denominazione potranno essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.

1.2.- La Società è Banca ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

**Articolo 2. Sede.**

2.1.- La Società ha sede legale in Torino e sede secondaria in Milano. Le funzioni centrali sono ripartite tra Milano e Torino, fermo restando che comunque la "Funzione Amministrazione, Bilancio, Fiscale", la "Funzione Internal Audit" e la "Segreteria Generale" saranno a Torino.

2.2.- Essa può istituire, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, come può sopprimerle.

**Articolo 3. Durata.**

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.


**TITOLO II**

**OGGETTO SOCIALE**

**Articolo 4. Oggetto sociale.**

4.1.- La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate. A tal fine essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, direttamente e anche per il tramite di società controllate, compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

4.2.- La Società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti



del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

4.3.- La Società esercita le funzioni di vertice del conglomerato finanziario ad essa facente capo, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

### TITOLO III

#### CAPITALE E AZIONI

##### Articolo 5. Capitale sociale.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 8.545.681.412,32, diviso in n. 16.434.002.716 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 15.501.512.155 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.

##### Articolo 6. Domicilio degli azionisti.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

### TITOLO IV

#### ASSEMBLEA

##### Articolo 7. Assemblea.

7.1.- L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

7.2.- L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

7.3.- L'Assemblea ordinaria:

- 1) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso secondo quanto previsto dall'Articolo 23.13 e ne elegge il Presidente e i due Vice-Presidenti, con le modalità di cui all'Articolo 23;
- 2) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-*decies* cod. civ., anche sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lettera c);
- 3) delibera sulla distribuzione degli utili;
- 4) su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e, sentito lo stesso Consiglio di Sorveglianza, revoca, ove occorra, l'incarico conferito;
- 5) approva il bilancio di esercizio in caso di sua mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;
- 6) approva le politiche di remunerazione dei Consiglieri di Gestione e i piani basati su strumenti finanziari, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
- 7) delibera sulle altre materie attribuite dalla normativa vigente o dallo Statuto alla sua competenza.

7.4.- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

#### **Articolo 8. Convocazione.**

8.1.- L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Gestione ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367 cod. civ., su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso il Consiglio di Gestione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

8.2.- Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata anche dal Consiglio di Sorveglianza o da almeno due dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

8.3.- L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nel comune in cui la Società ha la sede legale mediante avviso contenente quanto richiesto dalla legge. L'avviso di convocazione è pubblicato nei termini di legge sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni regolamentari.

8.4.- L'avviso di convocazione può prevedere per l'Assemblea una seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione.

Il Consiglio di Gestione può stabilire che l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si tenga in un'unica riunione, escludendo convocazioni successive alla prima, con applicazione delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

8.5.- I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei termini, nei limiti e nelle modalità di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito di tali richieste, è data notizia nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.


#### **Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.**

9.1.- Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

9.2.- Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

9.3.- Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

9.4.- La Società designa, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalle disposizioni normative applicabili, una delega con



istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

#### **Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.**

**10.1.-** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, a parità di anzianità di carica, quello più anziano di età o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente. Nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento dei predetti, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Gestione più anziano come sopra definito o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente; assente o impedito che sia anche quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

**10.2.-** Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soggetti legittimati e constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

**10.3.-** Il Presidente è assistito da un Segretario nella persona del Segretario del Consiglio di Gestione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, nella persona designata dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un Notaio nonché, eventualmente, da appositi incaricati da lui prescelti tra i presenti.

**10.4.-** Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

#### **Articolo 11. Validità delle deliberazioni.**

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la disciplina legale e regolamentare, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 23 per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza. Ai soli fini dell'esecuzione delle delibere, resta altresì fermo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di operazioni con parti correlate, come definite dalle procedure aziendali della Società, in attuazione delle disposizioni regolamentari.

### **TITOLO V**

#### **SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

#### **Articolo 12. Sistema di amministrazione e controllo.**

La Società adotta il sistema dualistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2409-*octies* e seguenti cod. civ..

#### **SEZIONE PRIMA — CONSIGLIO DI GESTIONE**

#### **Articolo 13. Consiglio di Gestione.**

 11



### 13.1.- Composizione.

L'amministrazione della Società è esercitata dal Consiglio di Gestione, composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) componenti, anche non soci, nominati dal Consiglio di Sorveglianza, il quale ne determina il numero all'atto della nomina.

Salvi i vincoli normativi, saranno scelti tra i Dirigenti di società appartenenti al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo un numero di componenti del Consiglio di Gestione pari a: 2 (due) qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 7 (sette) o 8 (otto) componenti; 3 (tre), qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 9 (nove) o 10 (dieci) componenti; 4 (quattro) qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 11 (undici) componenti.

Non si computa nel numero dei Dirigenti sopra fissato il Consigliere indicato alla carica di Consigliere Delegato ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lett. d), dello Statuto, che rivesta al momento della nomina o sia investito successivamente della carica di Dirigente di società appartenenti al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo.

Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di Consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

### 13.2.- Requisiti e incompatibilità.

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione, e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di quattro incarichi di amministrazione, direzione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, sino a un massimo di quattro, all'interno di uno stesso gruppo valgono per uno; superiori a quattro valgono per due).

Restano comunque ferme, ove più rigorose, le cause di ineleggibilità e di decadenza nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione per tutto il periodo di durata della carica loro assegnata dall'Assemblea.

### 13.3.- Durata.

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica, secondo le determinazioni del Consiglio di Sorveglianza, per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono, fermo quanto precisato dall'Articolo 13.8, alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

### 13.4.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Gestione sia stato determinato in misura inferiore a quella massima, il Consiglio di Sorveglianza può in ogni tempo aumentare il numero, osservando quanto previsto dall'Articolo 13.1. I nuovi componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

### 13.5.- Sostituzioni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli,



osservando quanto previsto dagli Articoli 13.1 e 13.2. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

#### **13.6.- Revoca.**

I componenti del Consiglio di Gestione possono essere revocati dal Consiglio di Sorveglianza in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

Con riferimento ai componenti del Consiglio di Gestione scelti tra i Dirigenti del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo, il venir meno, a qualunque titolo, di cariche o di funzioni dirigenziali ricoperte al momento della nomina costituisce giusta causa di revoca, a meno che il Consiglio di Sorveglianza non ravvisi la sussistenza di eccezionali circostanze che inducano al mantenimento della carica.

#### **13.7.- Simul stabunt simul cadent.**

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.

#### **13.8.- Cessazione.**

La cessazione del Consiglio di Gestione per scadenza del termine ha effetto dalla data della sua ricostituzione da parte del Consiglio di Sorveglianza. Per la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del Consiglio di Gestione si applica il disposto dell'art. 2385 cod. civ.

#### **13.9.- Nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segretario.**

Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine di cui all'Articolo 25.5, scegliendoli tra componenti diversi dai Dirigenti di cui al precedente art. 13.1, comma 2, dello Statuto, nomina il Presidente del Consiglio di Gestione e nomina due Vice-Presidenti esecutivi del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione può inoltre nominare un Segretario, anche non fra i propri componenti.

#### **Articolo 14. Compensi del Consiglio di Gestione.**

Ai componenti del Consiglio di Gestione spetta, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato Remunerazioni di cui all'Articolo 25.5.

#### **Articolo 15. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche.**

La remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o di deleghe è determinata ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lett. a) dello Statuto.

#### **Articolo 16. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione.**

##### **16.1.- Luogo e convocazione.**

Il Consiglio di Gestione si riunisce, di regola, alternativamente in Torino presso la sede legale e in Milano presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente

altrove nel territorio italiano. Le riunioni hanno luogo almeno una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Gestione lo reputi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi componenti; il Consiglio di Gestione può essere convocato negli altri casi previsti dalla legge.

Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Gestione medesimo può essere convocato dal Consiglio di Sorveglianza o dai suoi componenti anche individualmente, ai sensi dell'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

#### **16.2.- Avviso di convocazione.**

Il Consiglio di Gestione viene convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun componente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma dell'Articolo 16.3.

#### **16.3.- Riunioni.**

Le riunioni del Consiglio di Gestione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Gestione, ove lo stesso si considererà tenuto.

#### **16.4.- Validità e maggioranza.**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Gestione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Salvo quanto indicato al successivo Articolo 16.5, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

#### **16.5.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.**

Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione le deliberazioni concernenti:

- la nomina, la revoca nonché il conferimento, la modificazione o la revoca dei poteri del Consigliere Delegato;
- la nomina e la revoca, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e la determinazione dei relativi mezzi, poteri e compensi;
- il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri.

Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, le deliberazioni concernenti la nomina, la revoca e la determinazione delle funzioni, competenze e compensi dei Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto.

#### **16.6.- Verbali e copie.**

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Gestione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario e vanno sottoscritti da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso. Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Gestione è trasmessa senza indugio al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.



Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

## **Articolo 17. Poteri del Consiglio di Gestione.**

### **17.1.- Gestione della Società.**

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito.

### **17.2.- Competenze non delegabili.**

Fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 25.1, oltre alle materie per legge non delegabili, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione le decisioni concernenti:

- a) la formulazione di proposte in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, nonché la predisposizione di piani industriali e/o finanziari nonché dei budget della Società e del gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-*terdecies* e dell'Articolo 25.1.2., lett. a) dello Statuto;
- b) la definizione degli orientamenti e delle politiche di gestione dei rischi, compresa quella relativa al rischio di non conformità alle norme, e dei controlli interni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;
- c) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;
- d) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri;
- e) la nomina e la revoca di uno o più Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto, e la determinazione dei relativi poteri e compensi;
- f) l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario;
- g) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- i) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la determinazione dei relativi poteri, mezzi e compensi; la vigilanza di cui al medesimo art. 154-*bis*;
- l) la nomina e la revoca, con il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, dei Responsabili delle funzioni di controllo interno, ivi incluse quelle di revisione interna, di conformità alle norme e di gestione dei rischi, previste da disposizioni legislative o regolamentari;
- m) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;
- n) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., esclusa in ogni caso la facoltà di adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441 cod. civ.; l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'art. 2420-*ter* cod. civ.;
- o) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;
- p) la redazione di progetti di fusione o di scissione;
- q) la predisposizione delle operazioni da sottoporre ad autorizzazione ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera a) o approvazione ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera c) del

Consiglio di Sorveglianza, nonché la deliberazione delle operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato;

r) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza;

s) la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, ivi inclusi i Consiglieri esecutivi;

t) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;

u) la definizione, sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza, dei sistemi di incentivazione e remunerazione di coloro che rivestono posizioni apicali nell'assetto organizzativo e operativo della Società, nonché dei compensi spettanti ai responsabili delle funzioni di controllo interno nominati ai sensi della lettera l) del presente Articolo.

Al Consiglio di Gestione sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ., ferma restando, se del caso, l'applicazione dell'Articolo 25.1.2 lettera a).

Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere c), d), n), o), r) sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione. Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono assunte su impulso e proposta del Consigliere Delegato. Resta fermo il potere di proposta dei singoli Consiglieri.

### **17.3.- Deleghe.**

Per determinate categorie di atti e di affari, specifici poteri possono essere altresì delegati a Dirigenti, ai preposti alle singole succursali e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in comitati.

### **17.4.- Credito speciale e agevolato.**

Per quanto riguarda le attività di credito speciale o agevolato disciplinate da specifiche normative, potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.

### **17.5.- Esercizio delle deleghe.**

Il Consiglio di Gestione determina le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.

### **17.6.- Informativa.**

Il Consiglio di Gestione, con cadenza mensile, è informato dal Consigliere Delegato su quanto previsto nell'Articolo 19.3.

### **17.7.- Informativa al Consiglio di Sorveglianza.**

Il Consiglio di Gestione fornisce tempestivamente al Consiglio di Sorveglianza, e comunque con periodicità almeno trimestrale, le informazioni di cui all'art. 150 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Sorveglianza informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

## **Articolo 18. Presidente del Consiglio di Gestione.**

### **18.1.- Il Presidente del Consiglio di Gestione:**

a) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti;

- b) ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procura alle liti con mandato generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Gestione sulle decisioni assunte;
- c) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza, d'intesa con il Consigliere Delegato;
- d) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;
- e) cura che il Consiglio di Sorveglianza riceva puntualmente le informazioni previste dall'Articolo 17.7 dello Statuto;
- f) cura, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società;
- g) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

**18.2.-** In caso di urgenza, (i) il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, (ii) il Vice-Presidente più anziano, secondo le disposizioni dell'Articolo 18.3, in entrambi i casi d'intesa con il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, fatta eccezione per le materie non delegabili di competenza del Consiglio stesso.

Con le stesse modalità possono essere assunte in via d'urgenza anche deliberazioni rientranti tra quelle non delegabili di cui all'Articolo 17.2 dello Statuto, riguardanti:

- operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato e pari od inferiore al 6% del medesimo, secondo quanto disposto nella lettera q) seconda parte dell'Articolo 17.2 dello Statuto, purché non rientranti in materie per le quali sia prevista una delibera, approvazione, o autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'Articolo 25.1 dello Statuto;
- la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, secondo quanto disposto nella lettera s) dello stesso Articolo 17.2.

Le decisioni in materia di erogazione del credito, in caso di urgenza, potranno essere assunte in via esclusiva dal Consigliere Delegato.

Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.

**18.3.-** Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 18.2, in caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Gestione, il Vice-Presidente del Consiglio di Gestione più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o in caso di parità di anzianità di carica secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere Delegato o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Gestione più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

## **Articolo 19. Consigliere Delegato.**

**19.1.-** Il Consiglio di Gestione, su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, elegge tra i propri componenti un Consigliere Delegato con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5.

**19.2.-** Il Consigliere Delegato è Capo dell'Esecutivo e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dagli Organi sociali.



Egli è preposto alla gestione del personale, determina ed impartisce le direttive operative.

Esercita di regola poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Gestione ed esercita secondo le norme regolamentari poteri di proposta del credito.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione.

**19.3.-** Il Consigliere Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Gestione, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Gestione informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

#### **Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.**

**20.1.-** Il Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina e revoca, con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, stabilendone i poteri, i mezzi e i compensi.

**20.2.-** Il Dirigente preposto viene scelto tra i dirigenti della Società in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materia di:

a) informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati o a loro società controllate e

b) gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.

Il Dirigente preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate dal Regolamento adottato ai sensi dell'art. 148, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Consiglio di Gestione accerta la sussistenza di tutti i predetti requisiti al momento della nomina.

**20.3.-** Il Consigliere Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.

#### **Articolo 21. Rappresentanza. Firma sociale.**

**21.1.-** La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Gestione e, in caso di sua assenza o impedimento, a un Vice-Presidente secondo l'anzianità di carica come definita all'Articolo 18.3 dello Statuto o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età; in mancanza anche di questo, al Consigliere Delegato. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

**21.2.-** Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì al Consigliere Delegato nelle materie allo stesso delegate dal Consiglio di Gestione.



**21.3.-** I Direttori Generali hanno la rappresentanza e la firma sociale per gli atti, i contratti, i documenti e la corrispondenza in generale che riguardano la Società nei limiti dei poteri ad essi conferiti; in caso di assenza o impedimento dei Direttori Generali la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi li sostituisce secondo le previsioni contenute nel loro atto di nomina.

**21.4.-** Il Consiglio di Gestione può, per singoli atti o categorie di atti, attribuire poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla Società.

**21.5.-** Il Consiglio di Gestione può autorizzare il personale della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di atti dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

**21.6.-** Il Presidente del Consiglio di Gestione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti della Società medesima.

Analoga facoltà compete, nell'ambito dei poteri conferiti, al Consigliere Delegato e ai Direttori Generali nell'ambito delle loro funzioni e competenze.

## SEZIONE SECONDA — CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

### Articolo 22. Consiglio di Sorveglianza.

#### 22.1.- Composizione.

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 21 (ventuno) componenti, anche non soci, nominati dall'Assemblea.

Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di Consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare.

Inoltre almeno quattro Consiglieri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ed almeno dieci componenti devono altresì possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

I requisiti di iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti e i requisiti di indipendenza secondo il Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. possono cumularsi nella stessa persona.

#### 22.2.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea può aumentarne il numero durante il periodo di permanenza in carica. I nuovi componenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria secondo quanto previsto dall'Articolo 23 dello Statuto, salvaguardando le norme in materia di equilibrio dei generi mediante l'applicazione del meccanismo suppletivo previsto dall'art. 23.4.

#### 22.3.- Durata.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-bis cod. civ. e sono rieleggibili.



## **Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza.**

### **23.1.- Liste di candidature.**

All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:

a) tanti Soci che rappresentino almeno lo 0,5%, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla disciplina vigente, del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, contenente da un minimo di 2 (due) a un massimo di 21 (ventuno) nominativi. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Consiglieri, corredate delle informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, nonché della loro accettazione della candidatura. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, la relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea con le modalità previste dalla normativa vigente;

b) ciascun Socio non può presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

c) ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve essere composta in modo tale da assicurare l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;

d) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata una sola lista, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al termine previsto dalla normativa vigente, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione stabilite nelle disposizioni precedenti;

e) sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla vigente normativa in ordine alle modalità ed ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

La lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati, tuttavia, non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

### **23.2.- Votazione.**

Per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue.

I componenti sono tratti proporzionalmente dalle liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria



decescente: risultano eletti Consiglieri di Sorveglianza coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

### 23.3.- Parità di quoziente e ballottaggio.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

### 23.4.- Meccanismo suppletivo.

Se al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Sorveglianza non rispettasse l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, si procederà ad escludere il candidato appartenente al genere sovrarappresentato che abbia riportato il quoziente più basso. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo appartenente al genere sottorappresentato tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino a che la composizione del Consiglio risulti conforme alla disciplina vigente.

Qualora, anche a seguito della superiore procedura di sostituzione, non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di cui all'Articolo 22.1, quarto comma, dello Statuto, si procederà a nuove sostituzioni secondo una procedura analoga a quella prevista nel primo comma, escludendo i candidati che abbiano riportato il quoziente più basso e che non abbiano nessuno dei due requisiti previsti, sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi.

Qualora applicando i criteri di cui sopra, non dovesse risultare possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto.

### 23.5.- Consigliere nominato dalla minoranza.

L'applicazione delle disposizioni da 23.2 a 23.4 deve comunque consentire che almeno un Consigliere venga eletto da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti.

A tale scopo, ove necessario, il candidato che ha ottenuto il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.

Qualora applicando il criterio indicato dal comma che precede non dovesse risultare rispettato l'equilibrio di generi previsto dalle vigenti norme, il candidato che abbia riportato il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato successivo del genere sottorappresentato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.

Nel caso in cui nelle liste dotate delle caratteristiche sopraindicate non si riscontrasse la presenza di candidati appartenenti al genere sottorappresentato, alla elezione del Consigliere sostituito provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza della minoranza e delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.

### 23.6.- Lista unica.



In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti.

#### 23.7.- Assenza di liste.

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea, fermo restando il necessario rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

#### 23.8.- Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Sorveglianza.

Il Presidente e i due Vice-Presidenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria con apposite deliberazioni a maggioranza relativa.

#### 23.9.- Sostituzioni.

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Sorveglianza, questi sarà sostituito dal primo non eletto della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare ovvero, nel caso in cui a seguito dell'applicazione di questo criterio non dovesse risultare rispettato l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, dal primo non eletto del genere sottorappresentato della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare. Qualora il soggetto individuato sulla base del criterio precedente non avesse i requisiti di legge, regolamentari o fissati dallo Statuto del componente venuto a mancare, questi sarà sostituito dal primo non eletto tratto dalla stessa lista e dotato dei medesimi requisiti del componente da sostituire, nel rispetto, in ogni caso, del principio delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.

Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione sulla base dei criteri di cui sopra, il componente del Consiglio di Sorveglianza venuto a mancare sarà sostituito senza indugio dall'Assemblea ordinaria con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, senza presentazione di liste, nel rispetto, in ogni caso, del principio delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.

L'operazione di sostituzione dei componenti il Consiglio di Sorveglianza dovrà in ogni caso assicurare la presenza di almeno un Consigliere dotato delle caratteristiche di cui all'Articolo 23.5, anche mediante l'applicazione delle procedure contemplate dalla disciplina regolamentare vigente.

Detti componenti scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

#### 23.10.- Incompatibilità.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza si applicano le cause di incompatibilità nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria vigente al momento dell'assunzione della carica, salvo diversa inderogabile disposizione normativa.

Restano ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria.

#### 23.11.- Simul stabunt simul cadent.

Se nel corso dell'esercizio viene meno per qualunque causa più della metà dei Consiglieri di Sorveglianza si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi Consiglieri. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza è convocata senza indugio ai sensi dell'Articolo 8.

#### 23.12.- Revoca.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo con deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del



capitale sociale, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

#### **23.13.- Compensi.**

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina, tenendo conto anche dei compensi da riconoscere ai Consiglieri investiti di particolari cariche.

### **Articolo 24. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.**

#### **24.1.- Convocazione.**

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto e presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.

#### **24.2.- Cadenza.**

Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi, di regola, con cadenza mensile.

#### **24.3.- Richiesta di convocazione.**

Il Presidente deve convocare il Consiglio di Sorveglianza quando lo richieda anche un solo componente, indicando gli argomenti da trattare.

#### **24.4.- Luogo.**

Le sedute del Consiglio di Sorveglianza si tengono, di regola, alternativamente presso la sede legale e presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano.

#### **24.5.- Avviso di convocazione.**

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore, con qualsiasi mezzo idoneo. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo Articolo 24.6.

#### **24.6.- Riunioni.**


Le riunioni del Consiglio di Sorveglianza possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

#### **24.7.- Validità e maggioranza.**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

#### **24.8.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.**

23



È tuttavia richiesta la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Sorveglianza per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione.

#### **24.9.- Interessi dei Consiglieri di Sorveglianza.**

Il Consigliere di Sorveglianza che abbia interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società rilevante ai sensi dell'Articolo 25.1.2 dello Statuto, deve darne notizia, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La deliberazione del Consiglio di Sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Società.

#### **24.10.- Verbali e copie.**

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un Segretario designato dal Consiglio, quando il verbale non sia redatto da un Notaio a norma di legge.

Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

### **Articolo 25. Competenza del Consiglio di Sorveglianza.**

#### **25.1.- Materie di competenza.**

Il Consiglio di Sorveglianza, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolge funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e di controllo nei termini disciplinati dal presente Articolo.

##### **25.1.1 Il Consiglio di Sorveglianza:**

- a. su proposta del Comitato Nomine, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione, il Presidente e due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione e ne determina il compenso, sentito il Comitato Remunerazioni; determina altresì, sentito il Comitato Remunerazioni, i compensi del Consigliere Delegato e dei Consiglieri di Gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe;
- b. approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato;
- c. promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
- d. indica al Consiglio di Gestione il Consigliere Delegato e i consiglieri esecutivi, ai sensi della normativa di vigilanza vigente; esprime il parere obbligatorio in ordine al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

##### **25.1.2 Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione:**

- a. delibera in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo; approva i piani industriali e/o finanziari ed i budget della Società e del gruppo e le loro modifiche; autorizza le operazioni strategiche.

A tale specifico riguardo autorizza:

- (i) le proposte del Consiglio di Gestione da sottoporre all'Assemblea in merito ad operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e *cum warrant* in titoli della Società, fusioni e scissioni e altre modifiche statutarie, fermi restando i poteri di proposta dei Soci previsti dalla legge;
- (ii) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società di valore superiore unitariamente al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;
- (iii) investimenti o disinvestimenti che comportino impegni per la Società di ammontare complessivo superiore, per ogni operazione, al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;
- (iv) le operazioni di seguito indicate, ove non siano riconducibili ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Banca e del Gruppo predisposti



dal Consiglio di Gestione e loro eventuali modificazioni, già approvati dal Consiglio di Sorveglianza:

- I. gli acquisti, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo – come definito dall'art. 23 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) – in società, ovvero gli acquisti di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del TUB il cui perfezionamento è subordinato all'autorizzazione: delle Autorità di Vigilanza italiane, se il valore dell'operazione è superiore a euro 1,5 miliardi; delle Autorità di Vigilanza di altri Paesi UE ed extra UE, se il valore dell'operazione è superiore a euro 1 miliardo;
  - II. le cessioni, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo, come definito dall'art. 23 del TUB, in società ovvero di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del TUB il cui valore è superiore a euro 1 miliardo e/o che comportano il rilascio di garanzie per un importo superiore a euro 1,5 miliardi ovvero di valore non determinabile;
  - III. gli investimenti e i disinvestimenti, diversi da quanto indicato sub I. e II., il cui valore è superiore a euro 1 miliardo;
  - IV. la stipulazione di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali, comprese le aggregazioni o alleanze con altri gruppi nazionali o internazionali, che modifichino significativamente gli obiettivi assegnati alle Business Unit della Banca nell'ambito del piano industriale;
- (v) tutte le operazioni indicate nel precedente punto (iv), a prescindere dai limiti di importo ivi indicati, che possono comportare l'assunzione di un rischio di reputazione, nei termini definiti dalle Disposizioni di Vigilanza Prudenziiale delle Banche emanate dalla Banca d'Italia nell'ambito del processo *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) e disciplinati dalle Linee Guida che la Banca abbia adottato in argomento, ove non riconducibili ai parametri ivi indicati;
- (vi) la costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare.
- b. approva gli orientamenti e le politiche di gestione dei rischi, compresa quella relativa al rischio di non conformità alle norme, e dei controlli interni;
- c. approva le politiche di remunerazione a favore dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza può rappresentare al Consiglio di Gestione il proprio indirizzo, ai fini della predisposizione della relativa proposta, con riferimento alle operazioni strategiche previste nel presente Articolo 25.1.2, alla lettera a. sub (i) – nella misura in cui dette operazioni siano di valore unitario superiore al 6% del patrimonio di vigilanza – nonché alla stessa lettera a. sub (ii) e (iii).

Resta in ogni caso ferma la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti.

**25.1.3 Con riferimento alla funzione di controllo, il Consiglio di Sorveglianza:**

- a. valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle società del gruppo;
- b. esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- c. presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma settimo, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- d. riferisce per iscritto all'Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-bis cod. civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per

quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrino nella sfera delle proprie competenze;

e. informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

**25.1.4** Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza:

- a. delibera in ordine alle iniziative culturali della Società e del gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici e artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale", verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;
- b. esercita ogni altro potere previsto dalla normativa *pro tempore* vigente o dallo Statuto.

**25.2.- Altre materie di competenza.**

Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:

- a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;
- c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

**25.3.- Poteri di vigilanza.**

Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 secondo i termini e le condizioni ivi previsti.

Allo scopo di un più efficace e funzionale esercizio dei poteri di acquisizione di informazioni nei confronti dei Consiglieri di Gestione ai sensi dell'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, di regola, le relative richieste sono indirizzate al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato per il tramite del Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Le informazioni sono trasmesse a tutti i Consiglieri di Sorveglianza.

**25.4.- Comitato per il Controllo.**

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce, al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza ad esso spettanti, un apposito Comitato per il Controllo, composto da 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i poteri, i mezzi e il regolamento di funzionamento, nonché modalità e termini dell'informazione da rendere al Consiglio di Sorveglianza.

Fatta salva l'applicazione di specifiche norme regolamentari e/o di vigilanza, i componenti il Comitato per il Controllo sono scelti tra i componenti del Consiglio di Sorveglianza diversi dal Presidente. Tutti i componenti del Comitato per il Controllo devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente, ed almeno tre di essi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Fermo quanto disposto all'Articolo 23.12, l'Assemblea può revocare i componenti del Consiglio di Sorveglianza che fanno parte del Comitato per il Controllo con delibera debitamente motivata.

Il Consiglio di Sorveglianza può sostituire i componenti del Comitato per il Controllo previa delibera debitamente motivata.

Il Comitato per il Controllo, in particolare, svolge funzioni propositive, consultive ed istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi e sul sistema informativo contabile. Il Comitato, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, anche su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, e può scambiare informazioni con gli

organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Comitato per il Controllo è punto di riferimento continuo per le strutture organizzative della Società che svolgono funzioni di controllo; da esse riceve informative periodiche ovvero relative a specifiche situazioni o andamenti aziendali ed informa tempestivamente il Consiglio di Sorveglianza in merito ad ogni atto o fatto rilevante ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

I componenti del Comitato sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione.

#### **25.5.- Comitato Nomine e Comitato Remunerazioni**

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, determinandone il regolamento di funzionamento, un Comitato Nomine composto da 5 (cinque) Consiglieri, tra cui il Presidente del Consiglio di Sorveglianza che lo presiede. Il Comitato Nomine avrà funzioni selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce un Comitato Remunerazioni, composto da 3 (tre) Consiglieri, che avrà funzioni propositive e consultive in merito ai compensi ai sensi di legge e di Statuto, determinandone il regolamento di funzionamento.

La maggioranza dei componenti del Comitato Nomine e del Comitato Remunerazioni deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente.

#### **25.6.- Altri Comitati.**

Il Consiglio di Sorveglianza ha la facoltà di istituire Comitati Tecnici o Commissioni con funzioni consultive.

### **Articolo 26. Presidente del Consiglio di Sorveglianza.**

**26.1.-** Oltre a quanto previsto dagli Articoli 10.1 e 24.1, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso:

- a) coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza;
- b) riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, comprese quelle riguardanti le strategie e gli indirizzi generali della Società e del gruppo, formulando proposte in proposito;
- c) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Sorveglianza;
- d) esercita la funzione di supervisione e di attivazione degli organi sociali, delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del gruppo, e ciò anche chiedendo e ricevendo informazioni dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;
- e) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal gruppo;
- f) sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i Soci, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
- g) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini dell'attività di controllo e sorveglianza propria del Consiglio di Sorveglianza;
- h) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione e, in particolare, con il suo Presidente e/o il Consigliere Delegato;
- i) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;



l) al fine di cui all'Articolo 25.1, sovrintende alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;

m) progetta, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato, e cura la realizzazione delle iniziative culturali della Società e del gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici, artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale";

n) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

**26.2.-** In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

#### **Articolo 27. Direttori Generali.**

Il Consiglio di Gestione, su proposta del Consigliere Delegato e sentito il parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina, revoca e determina funzioni, competenze e compensi di uno o più Direttori Generali - di cui uno con funzioni vicarie, ad eccezione delle funzioni inderogabilmente collegate alla carica di Consigliere Delegato - i quali fanno capo al Consigliere Delegato secondo le rispettive funzioni e competenze.

### **TITOLO VI**

#### **BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO**

#### **Articolo 28. Bilancio e utili.**

**28.1.-** L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

**28.2.-** Il Consiglio di Gestione redige il progetto di bilancio di esercizio ed il progetto di bilancio consolidato, osserate le norme di legge.


**28.3.-** L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:

a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione.

Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo inferiore al 5% del valore nominale la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

b) gli utili che residuano, e dei quali l'Assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione;

c) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo.



**28.4.-** I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

#### **Articolo 29. Azioni di risparmio.**

**29.1.-** Le azioni di risparmio, che possono essere al portatore, attribuiscono il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio.

**29.2.-** Alle azioni di risparmio compete il dividendo privilegiato di cui all'Articolo 28.3.

**29.3.-** In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

**29.4.-** Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.  
La riduzione del capitale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

**29.5.-** In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della Società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quella speciale.

**29.6.-** Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre esercizi.

Il compenso del Rappresentante comune è deliberato dall'Assemblea speciale. Esso è a carico della Società fino all'ammontare di euro 25.000 per l'intero triennio.  
L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.

**29.7.-** Il Rappresentante comune ha gli obblighi ed i poteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il Presidente del Consiglio di Gestione provvede senza indugio a informare, mediante invio delle apposite comunicazioni, il Rappresentante comune sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio ed in particolare sulle proposte che il Consiglio di Gestione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni e scissioni.

### **TITOLO VII**

#### **REVISIONE LEGALE DEI CONTI – RECESSO – SCIoglimento – RINVIO ALLA LEGGE**

##### **Articolo 30. Revisione legale dei conti.**

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

##### **Articolo 31. Recesso.**

 29



**31.1.-** Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine della durata della Società;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

**31.2.-** I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

### **Articolo 32. Scioglimento.**

Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

### **Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.**

Per tutto quanto non disposto dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge.

## **TITOLO VIII**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 34. Requisiti statutarî di onorabilità, professionalità e indipendenza.**

#### **34.1.- Disposizione transitoria.**

Sino all'emanazione di una nuova disciplina di vigilanza e/o regolamentare riguardante i requisiti dei componenti gli organi sociali nel sistema dualistico resta ferma l'applicazione delle seguenti previsioni.

#### **34.2.- Requisiti di onorabilità.**

I componenti il Consiglio di Sorveglianza e i componenti il Consiglio di Gestione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.

#### **34.3.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Sorveglianza.**

I componenti il Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza deve possedere anche i requisiti di professionalità stabiliti per il Presidente del Consiglio di Amministrazione delle banche dal Regolamento sopra richiamato.

#### **34.4.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Gestione.**

I componenti il Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato devono possedere i requisiti di professionalità rispettivamente

 30



stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161.

**Articolo 35. Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione.**

Gli Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione, così come definiti nel progetto di fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo Imi S.p.A., possono essere modificati soltanto con deliberazione del Consiglio di Gestione adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, su autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza deliberata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica, per la durata del primo mandato del Consiglio di Sorveglianza.

**Articolo 36. Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo. Ulteriori modifiche dello Statuto introdotte dall'Assemblea in data 29 ottobre 2012.**

Tutte le disposizioni dello Statuto in materia di equilibrio tra i generi e, in particolare, quelle contenute, direttamente o per rinvio, negli articoli 13.1, 13.4, 13.5, 22.1, 22.2, 23.1, 23.4, 23.5, 23.7 e 23.9 trovano applicazione con il primo rinnovo degli organi ai quali esse si applicano successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del nuovo testo dello Statuto e si applicano per tre mandati successivi, nei limiti rispettivamente previsti dalla normativa vigente.

Tutte le ulteriori modifiche agli artt. 10.1, 13.1, 13.2, 13.4, 13.5, 13.6, 13.9, 15, 16.5, 17.2, 18.2, 18.3, 24.8, 25.1.1 e 27 trovano applicazione con il primo rinnovo degli organi sociali ai quali esse si applicano successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del nuovo testo statutario.

 31





**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**  
**DI NEOS FINANCE S.P.A. IN CENTRO LEASING SOCIETÀ PER AZIONI**

**AI SENSI DELL'ART. 2501-TER DEL CODICE CIVILE**

*F*

*F.*

## **PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI NEOS FINANCE S.p.A. IN CENTRO LEASING SOCIETÀ PER AZIONI**

I Consigli di Amministrazione di Neos Finance S.p.A. (di seguito "Neos" o "Società Incorporata") e di Centro Leasing Società per Azioni (di seguito "Centro Leasing" o "Società Incorporante"),

premessi che:

- ai fini della realizzazione del progetto di riorganizzazione del comparto leasing del Gruppo facente capo a Intesa Sanpaolo S.p.A., finalizzato alla creazione di un polo specialistico mediante la concentrazione in un unico soggetto delle attività attualmente svolte da LEASINT S.p.A. (di seguito "LEASINT"), Centro Leasing e Neos, sono programmate le seguenti operazioni:

(a) la fusione per incorporazione di Neos in Centro Leasing (la "Fusione"), con emissione di nuove azioni di Centro Leasing al servizio della Fusione, da assegnare a Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche "ISP") quale unico azionista di Neos;

(b) la fusione per incorporazione di Centro Leasing, quale risultante dalla Fusione e subordinatamente alla sua esecuzione, in ISP (la "Fusione Centro Leasing/ISP"), restando stabilito che tale operazione si potrà perfezionare anche nella stessa data di efficacia di quella di cui alla precedente lett. (a), ma in un momento ad essa immediatamente successivo;

(c) il conferimento a LEASINT, da parte di ISP, di un ramo d'azienda sostanzialmente costituito dall'aggregato delle attività e passività ad essa rivenienti dalla Fusione Centro Leasing/ISP;

hanno redatto e predisposto il seguente progetto di fusione, ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile (il "Progetto di Fusione").

### **1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

#### **1.1 Società Incorporante**

Centro Leasing Società per Azioni, società con sede in Firenze, Via S. Caterina d'Alessandria 32/34, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro

155.020.051,50, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze 00438000481, iscritta al n° 1309 dell'elenco generale ed al n° 192526 dell'elenco speciale degli intermediari finanziari ex D. Lgs. n° 385/1993, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'albo dei Gruppi Bancari e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A.

## **1.2 Società Incorporata**

**Neos Finance S.p.A.**, società con sede in Bologna, Via dell'Indipendenza 2, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 94.159.932,00, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna 02218780373, iscritta al n° 7000 dell'elenco generale ed al n° 32246 dell'elenco speciale degli intermediari finanziari ex D. Lgs. n° 385/1993, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'albo dei Gruppi Bancari e società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A.

## **2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE**

In conseguenza della presente Fusione, la Società Incorporante aumenterà il capitale sociale di Euro 10.000.000,00, con emissione di n. 24.152.022 azioni - previa eliminazione del loro valore nominale - da assegnare al socio unico della Società Incorporata; il tutto a servizio del concambio stabilito per l'incorporazione di cui al punto 3 del presente Progetto di Fusione.

In allegato al presente Progetto di Fusione, sotto la lettera A), viene riportato lo statuto della Società Incorporante riportante all'art. 6 l'entità del capitale sociale ed il relativo numero delle azioni in cui esso sarà suddiviso all'esito della Fusione, con evidenza della soppressione del valore nominale delle stesse. Non sono previste ulteriori modifiche allo statuto della Società Incorporante in conseguenza e per effetto dell'operazione.

## **3. RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE.**

A servizio della Fusione la Società Incorporante emetterà n. 24.152.022 azioni prive di valore nominale, in concambio e sostituzione delle n. 15.693.322 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 6 (sei) in cui è suddiviso il capitale sociale di Neos, per un rapporto di cambio unitario – salvo l'arrotondamento all'unità del

numero complessivo di azioni da emettere - pari a n. 1,539 azioni di Centro Leasing, prive di valore nominale, per ogni azione ordinaria di Neos.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

#### **4. DATA DALLA QUALE LE AZIONI ASSEGNATE IN CONCAMBIO PARTECIPANO AGLI UTILI**

Le nuove azioni della Società Incorporante emesse a servizio della Fusione avranno godimento regolare; le nuove azioni emesse attribuiranno pertanto ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni già emesse alla data di efficacia della Fusione medesima.

#### **5. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE**

La decorrenza degli effetti giuridici della Fusione di cui al presente progetto sarà stabilita nell'atto di fusione. Essa potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504-*bis* del codice civile.

#### **6. DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORATA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE**

Le operazioni della Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a partire dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della Fusione.

#### **7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI**

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alla Fusione.

#### **8. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

*Bologna/Firenze, 14 giugno 2013*

#### **ALLEGATI**

Allegato a): Statuto della Società Incorporante



Per il Consiglio di Amministrazione di  
Neos Finance S.p.A.

Il Presidente

Filippo Cavazzuti



Per il Consiglio di Amministrazione di  
Centro Leasing Società per Azioni

Il Presidente

Flavio Venturini



**STATUTO DELLA SOCIETA'**  
**CENTRO LEASING SOCIETA' PER AZIONI**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE E NATURA DELLA SOCIETA' - SEDE**

**Art. 1) Denominazione e Natura della Società.**

1. E' costituita la Società per azioni denominata "Centro Leasing Società per Azioni".  
La società potrà, altresì, utilizzare la denominazione abbreviata "Centro Leasing S.p.A."
2. La Società fa parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo ai sensi della Sezione I - Capo II - Titolo III del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993.
3. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione di tali disposizioni.

**Art. 2) La sede**

1. La sede legale ed amministrativa della Società è in Firenze.
2. È in facoltà del Consiglio di Amministrazione di trasferire la sede legale nell'ambito del Comune di Firenze, nonché di istituire in Italia e all'estero, nell'ambito dei paesi facenti parte dell'Unione Europea sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

**Art. 3) La domiciliazione dei soci**

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la Società, ove non diversamente dai medesimi indicato, viene considerato l'indirizzo della loro sede o residenza.

**TITOLO II**

**OGGETTO SOCIALE E DURATA**

**Art. 4) Oggetto Sociale**

1. La società ha per oggetto l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, in conformità a quanto consentito agli intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
2. In particolare, la Società svolge attività di locazione finanziaria ed operativa in genere (leasing) di beni mobili ed immobili, sotto qualunque forma e con qualsiasi tipo di contratto, in Italia ed all'estero.

Tali operazioni saranno compiute nei confronti di enti pubblici e privati, imprenditori, professionisti e privati.

Ove vengano adottate forme contrattuali comportanti rischi di natura commerciale, la società provvederà a stipulare appositi patti volti ad escludere l'assunzione in proprio di tali rischi.

La Società può inoltre:

- svolgere anche attività di credito al consumo nella sola forma tecnica del leasing al consumo;
- prestare attività di incasso e recupero crediti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999;
- prestare fidejussioni, avalli o garanzie in genere nell'interesse di terzi;

-svolgere l'attività di distribuzione, collocamento e promozione di prodotti assicurativi in forma standardizzata, con esclusione dell'attività assicurativa e di brokeraggio.

3. La Società, conformemente alle disposizioni vigenti, può inoltre assumere partecipazioni o interessenze in Società o consorzi già costituiti o in corso di costituzione, in Italia ed all'estero, e prestare servizi su contratti di leasing a terzi. In relazione a quanto sopra la Società potrà compiere ogni operazione ritenuta necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Tutte le attività di cui sopra potranno essere effettuate dalla Società in proprio, in Italia o all'estero nel rispetto delle norme di legge.

#### **Art. 5) La durata**

*La durata della Società è stabilita fino al 31 Dicembre duemilacinquanta, ma potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.*

### **TITOLO III**

#### **CAPITALE SOCIALE E AZIONI**

##### **Art. 6) Il Capitale Sociale**

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 165.020.051,50 (centosessantacinquemilioni-ventimila-cinquantuno virgola cinquanta) ripartito in numero 67.942.997 azioni prive di valore nominale.

##### **Art. 7) Le azioni ed i diritti connessi**

1. Tutte le azioni ed i titoli emessi rappresentativi di esse sono nominativi. Le azioni sono indivisibili e conferiscono uguali diritti. Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

2. Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione.

3. Ove ricorra l'opportunità di escludere o limitare il diritto di opzione spettante agli azionisti relativamente alla emissione di nuove azioni, varranno le disposizioni di cui all'Art. 2441 del Codice Civile.

##### **Art. 8) La circolabilità delle azioni**

1. Non può darsi emissione di titoli azionari al portatore. Le azioni sono indivisibili ed il caso di comproprietà è regolato ai sensi di legge.

2. Le azioni possono essere liberamente trasferite tra i soci. Nel caso di soci persone giuridiche, questi potranno liberamente trasferire le azioni in favore di Società controllanti, controllate da o sotto comune controllo con la Società cedente.

3. Salvo quanto previsto al paragrafo precedente, il socio che intenda alienare a terzi, sotto qualsiasi forma, in tutto o in parte le proprie azioni dovrà offrirle preventivamente in prelazione agli altri soci, inviando a tutti i soci (presso il loro domicilio risultante dal libro soci) lettera raccomandata A.R., da spedirsi in copia per conoscenza anche al Consiglio di Amministrazione. Nella comunicazione devono essere indicate il numero di azioni, l'identità del potenziale acquirente, le condizioni della sua offerta, il corrispettivo e le modalità di pagamento.

Il diritto di prelazione da parte degli altri soci può essere esercitato entro sessanta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, mediante lettera raccomandata A.R., da inviare al socio offerente e in copia per conoscenza al Consiglio di Amministrazione.

La prelazione sarà validamente esercitata solo per la totalità delle azioni offerte. Nel caso più soci esercitino la prelazione si farà luogo ad un'assegnazione delle azioni offerte in modo che si mantenga inalterato il rapporto fra le percentuali di capitale possedute da ciascuno dei soci esercitanti la prelazione.

Qualora la prelazione non sia esercitata, il socio offerente sarà libero di perfezionare il trasferimento entro i 60 giorni successivi, purché al prezzo e alle condizioni comunicati

agli altri soci. Qualora non vi provveda nel suddetto termine, le azioni saranno nuovamente soggette alla clausola di prelazione. Il presente articolo si applica anche al trasferimento dei diritti di opzione relativi ad eventuali aumenti di capitale.

Qualunque trasferimento compiuto in contrasto con o senza il rispetto del disposto del presente articolo risulterà inefficace nei confronti della Società e degli altri soci.

4. Il Socio non può consentire sulle azioni vincoli, privilegi o diritti parziali o frazionali di sorta.

#### **Art. 9) I versamenti**

1. I versamenti sulle azioni saranno effettuati nei tempi e nei modi fissati dalla legge o dal Consiglio di Amministrazione. La Società si riserva di esercitare tutti i diritti consentiti dalla legge nei confronti dei soci morosi nel pagamento delle quote.

#### **Art. 10) Recesso**

I soci hanno diritto al recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge e secondo le modalità dalla stessa previste.

E' escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

### **TITOLO IV**

#### **ASSEMBLEA**

##### **Art. 11) L'Assemblea**

1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria e le relative competenze sono regolate, rispettivamente, dalle disposizioni degli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile ove, in quanto derogabili, non siano derogate dal presente Statuto.

2. L'assemblea si riunisce presso la sede Sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, in Italia oppure in uno dei paesi membri della Unione Europea.

3. L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sul Bilancio e sugli oggetti riservatigli dalla legge e dallo Statuto Sociale.

4. Le assemblee sono convocate a norma di legge con avviso comunicato agli azionisti presso la loro sede o residenza, almeno otto giorni prima di quello indicato per l'assemblea, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della prima ed eventualmente della seconda convocazione, nonché l'indicazione delle materie da trattare.

5. L'Assemblea può tenersi anche in video/teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi, possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate, vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione, consentendo al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

6. Tuttavia, l'assemblea si reputa legalmente costituita anche in mancanza di formale convocazione quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia intervenuta la maggioranza degli Amministratori e dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

##### **Art. 12) La partecipazione all'Assemblea**

Il diritto di intervento e la rappresentanza dei soci in Assemblea sono regolate dalla legge.

#### **Art. 13) La Presidenza dell'Assemblea**

1. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dall'unico Vice Presidente, o, nel caso esistano più Vice Presidenti, dal più anziano di carica di essi presente e, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente, sia dell'unico Vice Presidente, ovvero di tutti i Vice Presidenti, l'Assemblea dei Soci è presieduta da un Amministratore o da un Socio, nominato con il voto della maggioranza dei soci presenti.
2. Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti; constata la regolarità della costituzione dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe e la presenza del numero di Soci necessario per poter validamente deliberare; regola il suo svolgimento; stabilisce le modalità della votazione ed accerta i risultati della stessa.
3. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea, anche non tra i soci, con il voto della maggioranza dei presenti. Oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Presidente o l'assemblea a maggioranza o il Consiglio lo ritengano opportuno può essere chiamato a fungere da Segretario un Notaio, designato dal Presidente stesso.
4. Per quanto riguarda la rappresentanza in assemblea e le altre formalità di svolgimento valgono le disposizioni di legge ove, in quanto derogabili, non siano derogate dal presente Statuto.

#### **Art. 14) Costituzione, intervento e delibere dell'Assemblea.**

1. Per quanto concerne la validità di costituzione delle assemblee sia ordinaria che straordinaria, il diritto di intervento e la rappresentanza, la validità delle deliberazioni, la redazione dei verbali, si osservano le norme di legge..
2. Per l'adozione di modifiche statutarie derivanti da un obbligo di legge, la competenza è rimessa al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 22) del presente Statuto.

#### **Art. 15) I Verbali**

1. Il verbale dell'Assemblea è redatto ai sensi di legge; esso è approvato e firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario ovvero dal Notaio quando sia questi a redigerlo. Le copie e gli estratti del verbale, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ha presieduto l'Assemblea, o dal Segretario, fanno piena prova.

### **TITOLO V**

#### **AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

#### **Art. 16) L'Organo Amministrativo**

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea dei Soci, composto da un numero di membri determinato dall'Assemblea non inferiore a sette e non superiore a undici.
2. Gli Amministratori restano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per le deliberazioni sul bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
3. Agli Amministratori si applicano le cause d'ineleggibilità e di decadenza previste dal Codice Civile, dalle leggi speciali e dalle altre norme applicabili alla Società. Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle normative applicabili.
4. Per la sostituzione degli Amministratori si provvederà ai sensi dell'Art. 2386 del Codice Civile. Qualora per rinuncia o per qualsiasi causa, venga a cessare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio viene considerato dimissionario; tuttavia conserva integri i propri poteri fino al momento della ricostituzione. Gli Amministratori rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea perchè

provveda alla nomina di un nuovo Consiglio.

#### **Art. 17) Il Presidente**

1. Il Consiglio di Amministrazione a meno che non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di elezione, nomina il Presidente del Consiglio ed uno o, al massimo, due Vice Presidenti che sostituiscano il Presidente nei casi di assenza o impedimento. Essi scadono dalle rispettive cariche alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica di Amministratore, salva diversa minore durata stabilita dall'Assemblea.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, con compiti di impulso e coordinamento e ne fissa l'Ordine del Giorno.
3. Il Consiglio nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, un Segretario determinando modalità, durata e compenso per l'incarico.
4. In caso di urgenza il Presidente, d'intesa con il Direttore Generale, potrà assumere decisioni di competenza del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione, eccetto che sulle materie di competenza indelegabile del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 18) Modalità di convocazione**

1. Il Presidente - o chi lo sostituisce ai sensi del comma 1 del successivo articolo 19 - convoca il Consiglio di Amministrazione con lettera spedita, anche via fax o con altro idoneo mezzo di comunicazione, al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.
2. L'avviso di convocazione indicante l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo di riunione deve essere spedito al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato per telegramma od altro mezzo telematico almeno 24 ore prima della data della riunione.
3. Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purchè vi prendano parte tutti gli Amministratori ed i membri effettivi del Collegio Sindacale.
4. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato in un luogo diverso dalla sede legale purchè nell'ambito dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente - o chi ne fa le veci ai sensi del comma 1 del successivo articolo 19 - lo ritenga necessario, ovvero gli sia fatta domanda scritta dalla maggioranza degli Amministratori o dei membri effettivi del Collegio Sindacale.
5. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in video/teleconferenza.

In tal caso, tutti i partecipanti debbono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, che devono ivi operare congiuntamente.

#### **Art. 19) Le riunioni**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno, in occasione dell'esame delle situazioni trimestrali di bilancio. Le riunioni del Consiglio di

Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'unico Vice Presidente, o, nel caso di più Vice Presidenti, dal più anziano di carica di essi presente e, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente, sia dell'unico Vice Presidente, ovvero di tutti i Vice Presidenti, presiede l'Amministratore presente più anziano secondo i criteri predetti.

2. Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite agli aventi diritto.

3. Alle riunioni partecipa, il Direttore Generale della Società; il Presidente può invitare dipendenti della Società o consulenti esterni a partecipare alle adunanze del Consiglio, per la trattazione di specifici argomenti.

4. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, dal computo dei quali sono esclusi gli astenuti. In caso di parità dei voti, prevale quello di colui che presiede la riunione. Le deliberazioni concernenti la nomina e la revoca, l'assunzione e il licenziamento del Direttore Generale sono assunte a maggioranza dei Consiglieri in carica.

#### **Art. 20) I Verbali delle riunioni**

1. Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario. Le copie, certificate conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 19 comma 1, o dal Segretario, fanno piena prova.

#### **Art. 21) I poteri del Consiglio**

1. Il Consiglio ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni o utili per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, ad eccezione di quelli che la legge e lo Statuto espressamente riservano all'Assemblea.

2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e dei regolamenti applicabili, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere riguardanti:

a) le linee e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari e il budget annuale;

b) la definizione delle politiche di gestione dei rischi della Società;

c) l'assunzione e la cessione di partecipazioni nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente statuto;

d) l'assunzione, la nomina e la revoca del Direttore Generale ed, eventualmente, del Vice Direttore Generale, l'attribuzione dei relativi poteri, del trattamento economico e di ogni altro provvedimento, anche di natura disciplinare nonché, se dovuta, la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 33 e la determinazione dei suoi poteri;

e) l'istituzione, il trasferimento e la chiusura di succursali e rappresentanze;

f) l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;

g) la determinazione delle funzioni e dei poteri da attribuire al Comitato Esecutivo, ove nominato, ovvero ai Consiglieri cui siano eventualmente attribuite deleghe;

h) la costituzione al suo interno di speciali comitati con funzioni propositive, consultive ed istruttorie nonché la determinazione della loro composizione e delle loro attribuzioni;

i) l'approvazione dei contratti aziendali di lavoro e degli accordi sindacali di valenza generale;

l) la nomina dei dirigenti ed i provvedimenti nei confronti degli stessi.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri deliberativi circa la valutazione del

merito creditizio della clientela a banche ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.

4. Il Consiglio di Amministrazione provvede inoltre a nominare, se del caso, l'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231, stabilendone la composizione ed indicando l'eventuale partecipazione di esponenti aziendali.

#### **Art. 22) Poteri specifici**

Fermo quanto disposto dall'articolo 2 del presente Statuto, sono affidate alla competenza del Consiglio di Amministrazione anche le decisioni riguardanti:

1. la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c.;
2. la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
3. la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
4. gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
5. le emissioni obbligazionarie nei termini consentiti dalla legge, ad esclusione delle emissioni di obbligazioni convertibili.

Si applica in ogni caso l'articolo 2436 c.c.

L'assemblea, in sede di delibera di aumento del capitale o emissione di obbligazioni convertibili, può delegarne le rispettive facoltà al Consiglio di Amministrazione con le modalità e nei limiti rispettivamente previsti dagli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile. Le competenze di cui sopra non sono delegabili dal Consiglio ad eventuali Comitati esecutivi né ad alcuno dei membri del Consiglio stesso.

#### **Art. 23) La delegabilità di poteri**

1. Il Consiglio di Amministrazione può conferire a suoi componenti deleghe speciali e conformi poteri per l'esecuzione di singoli atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento revocare le deleghe conferite.

2. Il Consiglio di Amministrazione - nei limiti di legge, di regolamento e di Statuto - può altresì delegare ad un Comitato Esecutivo propri poteri ed attribuzioni e, in particolare, poteri in materia di concessione di crediti. Può, altresì, delegare poteri ed attribuzioni al Direttore Generale, ed al Vice Direttore Generale, se nominato, nonché ad altri Dirigenti o a dipendenti della Società determinandone le modalità di esercizio. In tutti i casi predetti, può essere prevista la facoltà di eventuali subdeleghe.

3. Il Consiglio può nominare procuratori per il compimento di singoli atti e/o categorie di atti anche nella persona di terzi.

4. Il Consiglio può sempre impartire direttive agli organi ed ai soggetti delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

5. Dell'esercizio dei poteri loro conferiti, i soggetti delegati sono tenuti a riferire al delegante secondo i termini e le modalità stabiliti dal Consiglio ma, in ogni caso, con periodicità almeno semestrale. Essi sono altresì tenuti ad informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sulle materie stabilite dalla legge.

6. Gli organi delegati curano che, nell'ambito e per l'esercizio delle funzioni delegate, l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

#### **Art. 24) La Rappresentanza**

1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio nonché la firma sociale competono al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, al Vice Presidente o a ciascuno dei Vice Presidenti, se più di uno, o

all'Amministratore cui tali funzioni siano attribuite dal Consiglio di Amministrazione.

2. Di fronte ai terzi la firma del sostituto fa prova dell'assenza o impedimento del sostituto.

3. La rappresentanza della Società e la firma sociale possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Amministratori in relazione a poteri ed attribuzioni loro assegnati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

#### **Art. 25) I compensi e rimborsi spese**

1. Agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato, spetta un compenso stabilito dall'Assemblea, oltre al rimborso delle eventuali spese documentate sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto degli eventuali limiti determinati dall'Assemblea.

3. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

### **TITOLO VI**

#### **COMITATO ESECUTIVO - COMPOSIZIONE, COMPETENZE**

##### **E FUNZIONAMENTO**

#### **Art. 26) Composizione**

1. Il Consiglio può nominare un Comitato Esecutivo, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, stabilendone il numero dei membri, i membri, la durata e le deleghe.

2. Il Comitato Esecutivo è composto da non più di 5 componenti; ne fa parte di diritto il Presidente.

3. Il Segretario del Comitato è lo stesso del Consiglio di Amministrazione, salva diversa deliberazione del Comitato stesso.

#### **Art. 27) Modalità di funzionamento**

1. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono convocate con le stesse formalità di convocazione avanti previste per la convocazione del Consiglio. Esso si raduna quando il Presidente - o chi lo sostituisce ai sensi del successivo comma 4 del presente articolo - ne ravvisi l'opportunità o gliene sia fatta richiesta da almeno tre membri. Alle riunioni partecipano il Collegio Sindacale ed il Direttore Generale.

2. Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purchè vi prendano parte tutti i componenti del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale.

3. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Comitato Esecutivo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in video/teleconferenza secondo quanto previsto all'art. 18, comma n. 5). I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.

4. Il Comitato è presieduto dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente la sostituzione è regolata da quanto previsto al precedente art. 19 per la Presidenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in quanto applicabile.

5. Il Presidente può invitare dipendenti della Società o consulenti esterni a partecipare alle adunanze del Comitato per la trattazione di specifici argomenti.

6. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti.

#### **Art. 28) Le competenze**

1. Il Comitato Esecutivo è investito di tutte le attribuzioni e di tutti i poteri che gli siano

delegati dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dallo Statuto e nel rispetto, comunque, di quanto previsto dalla legge e dall'articolo 2381 del Codice Civile in particolare.

2. Resta espressamente esclusa la possibilità di delega di poteri in ordine alla formazione del bilancio, alla convocazione dell'Assemblea e alla distribuzione di acconti sui dividendi.

3. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Le copie, certificate conformi dal Presidente o da chi ne fa le veci, o dal Segretario fanno piena prova.

#### **TITOLO VII**

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

#### **Art. 29) Il Direttore Generale**

1. Al Direttore Generale spetta di curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

2. Il Direttore Generale partecipa con facoltà di proposta e, in ogni caso, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, fermo il potere di proposta dei singoli consiglieri. Sovrintende alla gestione aziendale ed a quella degli affari correnti nonché del personale della Società, allo svolgimento delle operazioni e dei servizi secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione. Esercita tutte le altre attribuzioni che gli vengono assegnate dal Consiglio di Amministrazione.

#### **TITOLO VIII**

#### **COLLEGIO SINDACALE - COMPOSIZIONE E COMPETENZE**

#### **Art. 30) L'Organo di Controllo**

1. L'Assemblea dei soci elegge il Collegio dei Sindaci. Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Per la loro nomina, revoca e sostituzione si osservano le norme di legge.

2. I membri effettivi e quelli supplenti del Collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

3. I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

#### **Art. 31) Le Funzioni**

1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

2. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

3. Il collegio sindacale può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a Società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle Società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5) del Codice Civile.

4. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per video/teleconferenza nel

rispetto dei principi di cui all'art. 18.

#### **Art. 32) Il Controllo Contabile**

1. Il controllo contabile della Società è esercitato da una Società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
2. L'incarico alla Società di revisione viene conferito, sentito il parere del Collegio Sindacale, dall'assemblea che ne determina la durata ed il corrispettivo.

#### **Art. 33) Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.**

Ove la nomina sia dovuta in virtù di particolari norme di legge o regolamentari applicabili, il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154 bis D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58, stabilendone i poteri, i mezzi e i compensi. Con le stesse modalità il Consiglio provvede alla revoca.

Il Dirigente Preposto viene scelto tra i dirigenti della società; deve essere in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materia di:

- a) informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati o a loro società controllate e
- b) gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo di appartenenza o di altre società o enti compatibili per attività e struttura organizzativa.

Il Dirigente Preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate dal Regolamento adottato ai sensi dell'art. 148, comma 4, D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.

Il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza di tutti i predetti requisiti al momento della nomina.

Il Consiglio in persona dei suoi legali rappresentanti (o l'Organo eventualmente delegato) e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.

### **TITOLO IX**

#### **BILANCIO E UTILI**

#### **Art. 34) Gli Esercizi Sociali e la formazione del Bilancio**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio e, se dovuto, del bilancio consolidato, con l'osservanza delle norme di legge e regolamentari applicabili alla Società.

#### **Art. 35) L'Utile d'esercizio**

1. L'assemblea dei soci delibera la destinazione dell'utile netto di esercizio, dopo l'assegnazione alla riserva legale di una quota almeno pari a quella stabilita dall'articolo 2430 del Codice Civile, stabilendo le modalità ed i termini per il pagamento dei dividendi.
2. In particolare, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare la formazione e l'incremento di altre riserve.
3. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2433-bis del Codice Civile.

### **TITOLO X**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 36) Lo Scioglimento e la Liquidazione**

Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'assemblea, con le maggioranze statutarie previste per le modifiche del presente statuto, determinerà:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di più liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori;
- d) ogni altra modalità della liquidazione.

#### **TITOLO XI**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 37) Rinvio alla Legge**

Per tutto quanto non diversamente disposto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge applicabili alla Società.

**INTESA  SANPAOLO**

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.p.A.  
SULLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CENTRO LEASING SOCIETÀ  
PER AZIONI IN INTESA SANPAOLO S.p.A.**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A. SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CENTRO LEASING SOCIETÀ PER AZIONI IN INTESA SANPAOLO S.P.A., REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2501-QUINQUIES COD. CIV. NONCHÉ DELL'ART. 70 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58.**

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies cod. civ. e dell'art. 70 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 in attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti quotati, descrive l'operazione di fusione per incorporazione di Centro Leasing Società per Azioni (di seguito anche "Centro Leasing" o la "Società Incorporata") in Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche "Intesa Sanpaolo" o "ISP" o la "Società Incorporante").

L'integrazione proposta rientra nell'ambito del progetto di riorganizzazione del comparto leasing del Gruppo facente capo a Intesa Sanpaolo S.p.A. (il "Progetto") finalizzato alla creazione di un polo specialistico mediante la concentrazione in un unico soggetto delle attività attualmente svolte da LEASINT S.p.A. (di seguito "LEASINT"), Centro Leasing e Neos Finance S.p.A. (di seguito anche "Neos Finance").

La fusione di Centro Leasing in ISP è peraltro subordinata al rilascio, anteriormente all'iscrizione del Progetto di Fusione presso il Registro delle Imprese, della richiesta autorizzazione da parte della Banca d'Italia ai sensi degli artt. 56 e 57 del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito "TUB").

La fusione sarà sottoposta, per la competente decisione – fermo il rispetto delle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 2505 cod. civ. – al Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo, ai sensi dell'art. 17.2 dello Statuto.

Le motivazioni di convenienza e le modalità realizzative dell'operazione sono, di seguito, più diffusamente illustrate.

## **1. LE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

### **1.1 INTESA SANPAOLO S.P.A. E IL RELATIVO GRUPPO**

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il maggiore gruppo bancario in Italia, con 11,1 milioni di clienti e circa 5.200 filiali, ed uno dei principali in Europa.

Intesa Sanpaolo nasce il 1° gennaio 2007 dalla fusione di Sanpaolo IMI in Banca Intesa, banche che hanno giocato un ruolo da protagonista nel processo di consolidamento del sistema bancario italiano divenendo due dei maggiori gruppi a livello nazionale.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il leader italiano nelle attività finanziarie per famiglie ed imprese, in particolare nell'intermediazione bancaria (con una quota del 16% dei prestiti e del 17% dei depositi), nei fondi pensione (23%), nel risparmio gestito (24%), nel leasing (13%) e nel factoring (33%).

Inoltre il Gruppo con una copertura strategica del territorio tramite le sue controllate locali si colloca tra i principali gruppi bancari in diversi Paesi del Centro-Est Europa e nel Medio Oriente e Nord Africa dove serve 8,3 milioni di clienti attraverso una rete di oltre 1.500 filiali: è al primo posto in Serbia, al secondo in Croazia e Slovacchia, al terzo in Albania, al quinto in Bosnia-Erzegovina, Egitto e Ungheria, all'ottavo in Slovenia.

Al 31 marzo 2013, il Gruppo Intesa Sanpaolo presenta un totale attivo di 667.107 milioni di Euro, crediti verso clientela per 371.561 milioni di Euro, raccolta diretta bancaria di 379.263 milioni di Euro e raccolta diretta assicurativa e riserve tecniche di 83.804 milioni di Euro.

L'attività del Gruppo si articola in cinque business units:

- **Banca dei Territori** - questa divisione, che include le banche controllate italiane, si basa su un modello che prevede il mantenimento e la valorizzazione dei marchi regionali, il potenziamento del presidio commerciale locale e il rafforzamento delle relazioni con gli individui, le piccole imprese e i professionisti, le PMI, le imprese mid corporate e gli enti nonprofit. Il private banking, la bancassicurazione, il leasing, il factoring e il credito industriale rientrano tra le attività di questa Divisione.
- **Corporate e Investment Banking** - questa divisione ha come mission il supporto ad uno sviluppo equilibrato e sostenibile delle imprese e delle istituzioni finanziarie in un'ottica di medio/lungo termine, su basi nazionali ed internazionali, proponendosi come "partner globale", con una profonda comprensione delle strategie aziendali e con un'offerta completa di servizi. La Divisione include le attività di M&A, finanza strutturata e capital markets (svolte tramite Banca IMI), nonché di merchant banking ed è presente in 30 Paesi a supporto dell'attività cross-border dei suoi clienti con una rete specializzata costituita da filiali, uffici di rappresentanza e controllate che svolgono attività di corporate banking. La Divisione è attiva nel settore del Public Finance come partner globale per la pubblica amministrazione, le public utilities e la realizzazione delle infrastrutture.
- **Banche Estere** - questa divisione include le controllate che svolgono attività di retail e commercial banking nei seguenti Paesi: Albania (Intesa Sanpaolo Bank Albania), Bosnia-Erzegovina (Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina), Croazia (Privredna Banka Zagreb), Egitto (Bank of Alexandria), Federazione Russa (Banca Intesa), Repubblica Ceca (la filiale di Praga della VUB Banka), Romania (Intesa Sanpaolo Bank Romania), Serbia (Banca Intesa Beograd), Slovacchia (VUB Banka), Slovenia (Banka Koper), Ucraina (Pravex-Bank) e Ungheria (CIB Bank).
- **Eurizon Capital** è la società leader in Italia nel settore dell'asset management, con circa 150 miliardi di Euro di risparmio gestito.
- **Banca Fideuram** è la prima rete di promotori finanziari in Italia con 5.120 private banker e 97 filiali sul territorio nazionale.

## **1.2 CENTRO LEASING SOCIETA' PER AZIONI**

Centro Leasing è attualmente partecipata al 88,19% da LEASINT e per il residuo da azionisti diversi.

La società è un intermediario finanziario iscritto all'elenco generale di cui all'art. 106 TUB e nell'elenco speciale ex art. 107 TUB.

Centro Leasing è una società operativa nel leasing focalizzata sulla gestione commerciale delle attività extra captive e si rivolge prevalentemente al mercato Retail e alle PMI.

## **2. ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE E DELLE MOTIVAZIONI DELLA STESSA**

La fusione proposta rientra nell'ambito del progetto di riorganizzazione del comparto leasing del Gruppo, finalizzato alla creazione di un polo specialistico mediante la concentrazione in un'unica società delle attività attualmente svolte da LEASINT, Centro Leasing e Neos Finance, beneficiando di un migliore coordinamento dell'attività e di economie di costo.

L'integrazione, anche sul piano societario, delle tre realtà consentirà:

- di concentrare in LEASINT il presidio del mercato del leasing, con un'offerta specialistica prevalentemente indirizzata ai clienti delle reti distributive captive di ISP, in particolare a favore della Banca dei Territori;
- di garantire, tramite LEASINT, un adeguato presidio dei rischi delle attività provenienti da Centro Leasing e, in ottica di progressivo *run off*, delle attività provenienti da Neos Finance.

Il modello di business è basato sul consolidamento dell'attuale modello di LEASINT, focalizzato sul canale distributivo bancario avvalendosi della rete captive del Gruppo, che, post integrazione, verrà inizialmente articolato su tre poli operativi (Milano, Firenze e Bologna).

Nel dettaglio, il Progetto di riordino si articolerà nelle seguenti operazioni societarie:

a) la fusione per incorporazione di Neos Finance in Centro Leasing (la "**Fusione Neos/Centro Leasing**"), con emissione di nuove azioni di Centro Leasing al servizio della fusione, da assegnare a ISP quale unico azionista di Neos Finance;

(b) la fusione per incorporazione di Centro Leasing, quale risultante dalla fusione sub (a) e subordinatamente alla sua esecuzione, in Intesa Sanpaolo (la "**Fusione**"), restando stabilito che tale operazione si potrà perfezionare anche nella stessa data di efficacia di quella di cui alla precedente lettera a), ma in un momento ad essa immediatamente successivo;

(c) il conferimento a LEASINT da parte di ISP di un ramo d'azienda sostanzialmente costituito dall'aggregato delle attività e passività ad essa rivenienti dalla Fusione.

Si evidenzia peraltro che, prima dell'efficacia della Fusione Neos/Centro Leasing, ISP provvederà ad acquistare la partecipazione da LEASINT detenuta in Centro Leasing, pari all'88,19% del capitale sociale (la "**Partecipazione**"). Per effetto dell'acquisto della Partecipazione e ad esito della Fusione Neos/Centro Leasing, la partecipazione da ISP così detenuta nel capitale sociale di Centro Leasing, prima degli effetti della presente fusione, sarà pari al 92,39% del capitale sociale.

La presente fusione è pertanto subordinata all'efficacia della Fusione Neos/Centro Leasing e all'assegnazione a ISP, per effetto di essa, di una partecipazione tale da determinare, in capo a ISP medesima, tenuto conto delle altre azioni detenute, il possesso del 92,39% del capitale sociale della Società Incorporata.

### 3. DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

Ai fini dell'individuazione del rapporto di cambio tra le azioni ISP e le azioni Centro Leasing, il Consiglio di Gestione della Società Incorporante si è avvalso del supporto dell'advisor Deloitte Financial Advisory S.r.l. (di seguito anche "Deloitte" o "l'Advisor").

La stima del valore di Centro Leasing da considerare ai fini della fusione è stata effettuata valutando separatamente la società ante fusione per incorporazione di Neos Finance e Neos Finance stessa. Ciò in quanto la Fusione è subordinata all'efficacia della Fusione Neos/Centro Leasing.

Neos Finance è controllata totalitariamente dalla Capogruppo Intesa Sanpaolo. La società è la risultante della scissione parziale a favore di "Intesa Sanpaolo Personal Finance S.p.A." (già Moneta S.p.A.), perfezionata in data 1° aprile 2013, per effetto della quale attualmente residua nella società stessa il solo ramo operativo del leasing retail, in particolare automobilistico. L'attività è in progressivo esaurimento, avendo la società, fra l'altro, già dismesso le reti agenziali.

Le valutazioni di Neos Finance e Centro Leasing sono state stimate alla data di riferimento del 31 marzo 2013 ricorrendo a metodologie valutative ritenute appropriate al caso specifico, comunemente accettate dalla prassi e dalla dottrina professionale e ritenute idonee a rappresentare le caratteristiche economiche, patrimoniali e finanziarie delle società coinvolte.

Per la stima dei valori economici relativi di Neos Finance e Centro Leasing, l'Advisor si è avvalso di metodologie fondamentali, in particolare del Dividend Discount Model nella variante dell'*Excess Capital* (DDM).

Tale metodologia permette di apprezzare il valore di una società sulla base del suo piano di sviluppo e delle sue caratteristiche intrinseche. Inoltre, la scelta di utilizzare il metodo DDM nell'accezione dell'*Excess Capital* è una prassi condivisa nel settore finanziario, nel quale la misura dei flussi di cassa di pertinenza degli azionisti è influenzata dal livello di patrimonializzazione richiesto dalle Autorità di Vigilanza.

Sulla base di tale metodo, il valore economico di una società è pari alla somma di:

- valore attuale dei flussi di cassa (i.e. dividendi) futuri generati nell'orizzonte temporale prescelto e distribuibili agli azionisti sulla base di un *business plan* pluriennale, mantenendo un livello di patrimonializzazione ritenuto adeguato a consentire lo sviluppo futuro;
- valore attuale del valore terminale, calcolato considerando il flusso di cassa (i.e. dividendo) dell'ultimo anno di previsione esplicita, il costo dei mezzi propri ed il tasso di crescita perpetuo pari al 2%.

L'applicazione del DDM si articola nelle seguenti fasi:

- identificazione dei flussi economici futuri e dell'arco temporale di riferimento;
- determinazione del tasso di crescita perpetua e del tasso di attualizzazione (di seguito, anche "Ke"): il tasso di attualizzazione dei flussi corrisponde al tasso di rendimento dei mezzi propri richiesto dagli investitori/azionisti per investimenti con

analoghe caratteristiche di rischio ed è calcolato sulla base del Capital Asset Pricing Model (“CAPM”) secondo la formula usualmente utilizzata<sup>1</sup>;

- calcolo del valore terminale, che rappresenta il valore attuale dei flussi di cassa teoricamente distribuibili agli azionisti nel lungo termine, oltre il periodo di previsione esplicita.

L’Advisor ha stimato il valore di Neos Finance e di Centro Leasing elaborando proprie previsioni economico finanziarie, condivise con il management, sulla base delle caratteristiche proprie di ciascuna entità da valutare.

In considerazione dell’ipotesi di *run-off* di NEOS al termine del periodo di pianificazione stimato, non è stato calcolato, rispetto a quanto precedentemente descritto, alcun valore terminale per la valutazione di NEOS.

### 3.1 Valutazione Neos Finance

Queste le principali assunzioni per lo sviluppo delle proiezioni:

- orizzonte temporale di previsione 2013 – 2018 al termine del quale si è ipotizzato il *run-off* del business;
- smontamento degli impieghi sulla base della loro durata residua;
- ricavi e i costi 2014-2018 sono stati stimati mantenendo costanti le incidenze del margine d’intermediazione e dei costi di struttura desunte dai dati del budget 2013 e pari rispettivamente a 3,48% (margine d’intermediazione/impieghi medi) e 1,78% (costi di struttura/impieghi medi);
- evoluzione delle rettifiche nette su crediti stimata secondo due differenti scenari, quello base ottenuto applicando il modello di gestione del rischio di credito utilizzato dalla funzione Risk Management di Neos Finance e quello best ottenuto applicando una riduzione del 10% delle rettifiche stimate nello scenario base;
- IRES ed IRAP pari rispettivamente a 27,5% e 5,57%;
- le attività di rischio ponderate (RWA) sono state stimate considerando un rapporto di ponderazione degli impieghi rispetto agli RWA a fronte del rischio di credito pari al 77,6% mentre l’assorbimento patrimoniale a fronte del rischio operativo è stato stimato considerando la sola componente riferita al business del leasing, coerentemente con l’assetto societario previsto a completamento del Progetto. Gli assorbimenti patrimoniali sono stati scontati del 25% come previsto dalle istruzioni di vigilanza per le realtà appartenenti ad un gruppo bancario.

L’Advisor ha stimato il valore di Neos Finance attraverso l’applicazione del modello DDM alle proiezioni economico finanziarie precedentemente sviluppate considerando un costo del capitale di rischio (Ke) pari a 11,20%, un Tier 1 ratio target costante e pari al 6%. Sulla base di tali parametri l’Advisor ha stimato un intervallo di valori per il 100% della società compreso tra Euro 45,93 mln (Scenario base) ed Euro 47,39 mln (Scenario best), indicando

---

<sup>1</sup>  $Ke = Rf + Beta * (Rm - Rf)$  dove: Rf = tasso di rendimento di investimenti privi di rischio; Beta = fattore di correlazione tra il rendimento effettivo di un’azione e il rendimento complessivo del mercato di riferimento (misura della volatilità di un titolo rispetto al mercato); Rm - Rf = premio per il rischio richiesto dal mercato.

in Euro 46,66 mln il valore della società al 31 marzo 2013, importo medio tra gli estremi dell'intervallo sopra riportato. Il valore di Neos Finance include il versamento di Euro 30 mln a carico della Capogruppo e programmato al fine di ripianare le perdite eccedenti il terzo del capitale.

### 3.2 Valutazione Centro Leasing ante fusione per incorporazione di Neos Finance

Queste le principali assunzioni per lo sviluppo delle proiezioni:

- orizzonte temporale di previsione di 5 anni (2013 – 2017);
- smontamento degli impieghi sulla base della loro durata residua come riportato nel bilancio al 31 dicembre 2012;
- rinnovo del 90% dei crediti scaduti in ogni periodo assumendo che la nuova produzione sia realizzata prevalentemente attraverso il canale diretto;
- incremento della redditività del portafoglio impieghi di 73 bps nel periodo 2013-2016, in linea rispetto alle previsioni del settore (Fonte: Assilea);
- i costi operativi sono stati indicizzati rispetto all'inflazione attesa, assunta pari al 2%. Nel 2014 si è ipotizzato di conseguire un risparmio di Euro 1,70 mln attraverso un processo di riorganizzazione della struttura;
- normalizzazione in 4 anni dell'incidenza delle rettifiche nette su crediti fino a raggiungere il valore target di 0,66% nel 2016;
- IRES ed IRAP pari rispettivamente a 27,5% e 5,07%;
- le attività di rischio ponderate (RWA) sono state stimate considerando un rapporto di ponderazione degli impieghi rispetto agli RWA a fronte del rischio di credito pari al 87,02% mentre l'assorbimento patrimoniale a fronte del rischio operativo è stato stimato utilizzando la metodologia standard (15% della media del margine di intermediazione degli ultimi 3 anni). Gli assorbimenti patrimoniali sono stati scontati del 25% come previsto dalle istruzioni di vigilanza per le realtà appartenenti ad un gruppo bancario.

L'Advisor ha stimato il valore di Centro Leasing attraverso l'applicazione del modello DDM alle proiezioni economico finanziarie precedentemente sviluppate considerando un costo del capitale di rischio (Ke) pari a 11,20%, un Tier 1 ratio target costante e pari al 6%. Sulla base di tali parametri l'Advisor ha stimato in Euro 84,50 mln il valore del 100% di Centro Leasing al 31 marzo 2013. Tale valore risulta in linea con il prezzo della transazione tra Banca CR Firenze e Leasint avvenuta a dicembre 2012 ed avente ad oggetto una quota pari al 30,10% del capitale sociale di Centro Leasing.

### 3.3 Rapporto di cambio Neos Finance – Centro Leasing

Il rapporto di cambio da considerare ai fini della fusione per incorporazione di Neos Finance in Centro Leasing è stato stimato dall'Advisor sulla base dei rispettivi valori per azione.

Valore 100% Neos Finance (Euro mln)	46,66
Numero azioni Neos Finance	15.693.322
Valore per azione Neos Finance (Euro) (A)	2,97

Valore 100% Centro Leasing (Euro mln)	84,50
Numero azioni Centro Leasing	43.790.975
Valore per azione Centro Leasing (Euro) (B)	1,93
<b>Rapporto di cambio (A)/(B)</b>	<b>1,539</b>

Applicando il rapporto di cambio sopra riportato, l'Advisor ha stimato in 24.152.022 il numero di nuove azioni Centro Leasing da emettere a favore di Intesa Sanpaolo a seguito della fusione per incorporazione di Neos Finance. Si evidenzia che dette valutazioni in quanto condivise dai rispettivi organi amministrativi sono poste a fondamento, come risulta dal relativo progetto di fusione, dell'integrazione di Neos Finance in Centro Leasing. Per effetto dell'operazione di fusione, pertanto, la quota del capitale di Centro Leasing detenuta da Intesa Sanpaolo passerà da 88,19% a 92,39%. Il restante 7,61% del capitale, rappresentato da 5.172.294 azioni, sarà detenuto dagli attuali azionisti terzi di Centro Leasing.

### 3.4 Difficoltà di valutazione

L'analisi del valore economico di Neos Finance e Centro Leasing, la stima del rapporto di cambio e le conclusioni alle quali l'Advisor è giunto devono essere interpretate alla luce delle seguenti difficoltà incontrate nel corso delle analisi:

- le ipotesi alla base delle proiezioni economico-finanziarie assumono un'importanza rilevante nello sviluppo del DDM; di conseguenza, le valutazioni svolte con tale metodo sono condizionate dal verificarsi delle assunzioni e dal raggiungimento degli obiettivi sui quali si fondano le proiezioni, aleatori per natura;
- in considerazione del fatto che per le entità da valutare non risultavano disponibili proiezioni economico finanziarie predisposte dal management del Gruppo Intesa Sanpaolo, Deloitte ha elaborato stime proprie condivise con il management. Tali stime hanno richiesto elementi soggettivi di giudizio e di analisi;
- Neos Finance e Centro Leasing presentano differenti caratteristiche sia per quanto riguarda il portafoglio crediti (prevalentemente *retail* per Neos Finance – *corporate* per Centro Leasing) sia per quanto riguarda le prospettive di sviluppo delle due società (*run-off* per Neos Finance – *going concern* per Centro Leasing).

### 3.5 Valutazione Centro Leasing post fusione per incorporazione di Neos Finance

Il valore complessivo di Centro Leasing post fusione per incorporazione di Neos Finance risulta pari alla somma dei valori delle due società ante operazione.

Valore 100% Centro Leasing ante fusione Neos Finance (Euro mln)	84,50
---	-------

Valore 100% Neos Finance (Euro mln)	46,66
Valore 100% Centro Leasing post fusione Neos Finance (Euro mln)	131,16
Numero complessivo azioni Centro Leasing ante fusione Neos Finance	43.790.975
Numero azioni Centro Leasing emesse a servizio della fusione Neos Finance	24.152.022
Numero complessivo azioni Centro Leasing post fusione Neos Finance	67.942.997
Valore per azione Centro Leasing post fusione Neos Finance (Euro)	1,93

### 3.6 Stima del prezzo delle azioni ordinarie Intesa Sanpaolo da prendere a riferimento per la fusione per incorporazione di Centro Leasing

Al fine di determinare il numero di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo da assegnare agli azionisti terzi di Centro Leasing, l'Advisor ha fatto riferimento all'andamento del prezzo di borsa nell'ultimo periodo. L'orizzonte temporale di riferimento per la valorizzazione delle azioni Intesa Sanpaolo è stato definito dall'Advisor in modo da incorporare adeguatamente le più recenti aspettative di mercato riguardo il prezzo: in considerazione del fatto che da aprile 2013 il prezzo segue un trend rialzista e che la media osservata su orizzonti temporali pari od inferiori ad un mese è compresa tra 1,43 e 1,44 Euro per azione, l'Advisor ha considerato quale valore di riferimento il prezzo di Euro 1,44 per azione, corrispondente alla media aritmetica delle ultime 15 rilevazioni disponibili alla data del 5 giugno 2013.

### 3.7 Rapporto di cambio Centro Leasing – Intesa Sanpaolo

Il rapporto di cambio da considerare ai fini della fusione per incorporazione di Centro Leasing in Intesa Sanpaolo è stato stimato dall'Advisor sulla base dei rispettivi valori per azione.

Valore per azione Centro Leasing (Euro) (A)	1,93
Valore per azione Intesa Sanpaolo (Euro) (B)	1,44
Rapporto di cambio (A)/(B)	1,340

Il Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo ha condiviso e fatto proprie le considerazioni valutative espresse dall'Advisor, sia sotto il profilo metodologico che delle assunzioni sottostanti e dei risultati ottenuti. Il Consiglio ha ritenuto che i metodi di valutazione utilizzati siano coerenti con la migliore prassi e dottrina nazionale ed internazionale e pertanto appropriati ai fini della valutazione dei valori relativi del capitale economico delle società interessate alle fusioni, avendo anche presente le difficoltà e le limitazioni sopra richiamate.

In base a tali elementi valutativi è pertanto giunto alla determinazione del seguente rapporto di concambio:

- n. 1,340 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo per ogni azione Centro Leasing detenuta dagli azionisti diversi dalla Società Incorporante.

Considerato che le azioni di Centro Leasing detenute da Intesa Sanpaolo ad esito della Fusione Neos/Centro Leasing verranno annullate senza sostituzione, la Fusione si realizzerà con emissione di massime n. 6.930.873 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo, del valore nominale unitario di Euro 0,52. Si precisa, al riguardo, sin d'ora che, in caso di esercizio del diritto di vendita ex art. 2505-*bis*, comma 1, cod. civ. da parte degli attuali azionisti terzi di Centro Leasing, le azioni Centro Leasing oggetto di vendita saranno acquistate da Intesa Sanpaolo e saranno pertanto annullate senza concambio, non dando luogo quindi ad alcuna emissione di azioni da parte di Intesa Sanpaolo.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni di Intesa Sanpaolo, senza aggravio di spese, bolli o commissioni, sì da consentire la quadratura dei quantitativi di titoli da assegnare.

Ove l'applicazione del predetto rapporto di cambio non consenta l'emissione da parte della Società Incorporante di un quantitativo intero di azioni, si procederà all'arrotondamento per difetto all'unità del quantitativo di azioni da assegnare complessivamente agli azionisti di Centro Leasing diversi dalla Società Incorporante. Conseguentemente, resterà a carico dell'intermediario incaricato del suddetto servizio il relativo onere, fermo il diritto degli azionisti di Centro Leasing di procedere all'acquisto o alla vendita delle rispettive frazioni secondo le relative utilità.

Le azioni di Intesa Sanpaolo saranno emesse in regime di dematerializzazione.

#### **4. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORATA SONO IMPUTATE, ANCHE A FINI FISCALI, AL BILANCIO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE**

La decorrenza degli effetti giuridici della Fusione di cui al progetto di fusione di Centro Leasing in ISP sarà stabilita nell'atto di fusione. Essa potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504-*bis* cod. civ.

Le operazioni della Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a partire dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della Fusione.

## **5. RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

Ai sensi dell'art. 172 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("TUIR"), la fusione non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della Società Incorporata. Nella determinazione del reddito della società incorporante non si tiene conto dell'eventuale avanzo o disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio delle azioni della società incorporata.

Gli eventuali maggiori valori iscritti dalla società incorporante per effetto dell'imputazione del disavanzo, da concambio o da annullamento, con riferimento ad elementi patrimoniali della società incorporata non sono imponibili. Tuttavia, i beni pervenuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. È applicabile l'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del TUIR e all'art. 15, commi 10 e 11, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), al fine di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio sui beni della società incorporata.

Le riserve in sospensione di imposta iscritte nell'ultimo bilancio della società incorporata concorrono a formare il reddito della società incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Detta disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione concorrono a formare il reddito della società incorporante in caso di distribuzione dell'avanzo; quelle che anteriormente alla fusione sono state imputate al capitale della società incorporata si intendono trasferite nel capitale della società incorporante e concorrono a formare il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.

All'aumento di capitale e all'eventuale avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione delle riserve in sospensione si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata, diverse da quelle in sospensione di imposta, che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Il capitale e le riserve di capitale si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata.

La Società Incorporata ha esercitato congiuntamente con la controllante/incorporante Intesa Sanpaolo l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi degli artt. 117 e ss. del TUIR. Non sussistono perdite fiscali anteriori all'adesione al consolidato fiscale.

La Fusione costituisce operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'I.V.A., ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972, ed è soggetta ad imposta di registro in misura fissa.

## **6. PROFILI GIURIDICI**

La presente Fusione è subordinata al rilascio delle richieste autorizzazioni da parte della Banca d'Italia, ai sensi degli artt. 56 e 57 del TUB. In particolare, il rilascio

dell'autorizzazione ex art. 57 TUB costituisce condizione per il deposito del Progetto di Fusione presso i competenti Registri delle Imprese.

Non è previsto un particolare trattamento per categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni né nella Società Incorporante né nella Società Incorporata.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

Ai fini della presente Fusione, le situazioni patrimoniali di ISP e di Centro Leasing sono sostituite dal bilancio di esercizio di ciascuna delle suddette società al 31 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 2501-*quater* cod. civ.

La Fusione sarà sottoposta per la competente decisione al Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo, conformemente a quanto previsto dall'art. 17.2 dello Statuto della società. Ciò a meno che i soci di Intesa Sanpaolo che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, non richiedano (ai sensi dell'art. 2505, comma terzo, cod. civ. come richiamato dall'art. 2505-*bis*, comma terzo, cod. civ.) – entro otto giorni da quando il progetto di Fusione sarà depositato presso il Registro delle Imprese – che la deliberazione di approvazione della Fusione venga adottata dall'assemblea straordinaria.

Non vi sono patti parasociali aventi ad oggetto la Società Incorporante né la Società Incorporata.

La Fusione non avrà effetti sulla composizione dell'azionariato rilevante di ISP nonché sul relativo assetto di controllo.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2505-*bis* primo comma cod. civ., non viene redatta la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-*sexies* cod. civ. Pertanto gli azionisti della Società Incorporata diversi da Intesa Sanpaolo avranno il diritto di far acquistare dalla Società Incorporante le proprie azioni al prezzo, alle condizioni e con le modalità precisate nel successivo paragrafo 7.

## **7. DIRITTO DI VENDITA E DI RECESSO**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2505-*bis*, comma 1°, cod. civ., non viene redatta la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-*sexies* cod. civ. Pertanto gli azionisti di Centro Leasing diversi da Intesa Sanpaolo avranno il diritto di far acquistare dalla Società Incorporante, in tutto o in parte, le proprie azioni al prezzo di Euro 1,93 per ogni azione Centro Leasing posseduta.

Tale prezzo è stato determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

Il Consiglio di Amministrazione di Centro Leasing, con il supporto dell'Advisor, e sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ha determinato tale prezzo:

- a) sulla base del valore del 100% di Centro Leasing post fusione per incorporazione di Neos Finance determinato così come descritto al paragrafo 3.5, pari a Euro 131,16 milioni, corrispondente ad un valore per azione pari a Euro 1,93;

- b) tenendo conto del prezzo a cui nel dicembre 2012 Banca CR Firenze ha ceduto a LEASINT la propria partecipazione in Centro Leasing, pari a Euro 1,93 per azione. Tale prezzo costituisce il più recente riferimento di mercato relativamente al valore della società;
- c) tenendo conto del fatto che le azioni di Centro Leasing non sono quotate in un mercato regolamentato né in un sistema di scambi organizzati;
- d) senza tener conto di una valutazione al 31 marzo 2013 di Centro Leasing basata sul metodo patrimoniale semplice in quanto tale valore non sconta l'impatto delle perdite che la Società realizzerà nel corso del 2013.

Tenuto conto delle caratteristiche specifiche di Neos Finance e Centro Leasing, il DDM è stato individuato quale metodo idoneo a determinare il valore intrinseco degli stessi. Tale metodo, peraltro, risulta generalmente adottato nella prassi per la valutazione di aziende operanti nel settore finanziario.

La scelta del DDM è stata motivata dal fatto che tale metodologia permette di apprezzare il valore di una società sulla base del suo piano di sviluppo e delle sue caratteristiche intrinseche. Inoltre, la scelta di utilizzare il metodo DDM nell'accezione dell'*Excess Capital* è una prassi condivisa nel settore finanziario, nel quale la misura dei flussi di cassa di pertinenza degli azionisti è influenzata dal livello di patrimonializzazione richiesto dalle Autorità di Vigilanza.

La valutazione di Centro Leasing stimata attraverso il DDM è stata sviluppata in ottica di continuità aziendale senza considerare premi o sconti legati a diritti di *governance*.

Le valutazioni sono state inoltre effettuate senza tener conto di eventuali sinergie e costi straordinari derivanti dalle fusioni.

Le considerazioni relativamente al prezzo di vendita devono essere interpretate alla luce delle seguenti difficoltà:

- le ipotesi alla base delle proiezioni economico-finanziarie assumono un'importanza rilevante nello sviluppo del DDM; di conseguenza, le valutazioni svolte con tale metodo sono condizionate dal verificarsi delle assunzioni e dal raggiungimento degli obiettivi sui quali si fondano le proiezioni, aleatori per natura;
- in considerazione del fatto che per le entità da valutare non risultavano disponibili proiezioni economico finanziarie predisposte dal management del Gruppo Intesa Sanpaolo, Deloitte ha elaborato stime proprie condivise con il management (cfr. paragrafi 3.1 e 3.2). Tali stime hanno richiesto elementi soggettivi di giudizio e di analisi.

Ai fini dell'esercizio del diritto di vendita, gli azionisti di Centro Leasing dovranno inviare una lettera raccomandata al seguente indirizzo: Centro Leasing S.p.A., Via S. Caterina d'Alessandria, 32/34, 50129 Firenze, entro il termine di quindici giorni dall'iscrizione della delibera assembleare di approvazione del Progetto di Fusione nel Registro delle Imprese di Firenze, con l'indicazione delle generalità del socio, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero delle azioni per le quali il diritto di vendita viene esercitato e provvedendo altresì al deposito presso la sede sociale, all'indirizzo suindicato, delle medesime azioni entro il termine di quindici giorni da detta comunicazione. Dette azioni non potranno essere cedute sino alla conclusione del procedimento.

Fermo il diritto di contestazione di cui al sesto comma dell'art. 2437-ter cod. civ., l'acquisto sarà regolato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di vendita e comunque prima della sottoscrizione dell'atto di fusione.

Si evidenzia che il diritto di vendita di cui al presente paragrafo è assorbente delle formalità relative al diritto di recesso, spettante agli azionisti di Centro Leasing ex art. 2437, comma 1°, lett. a), cod. civ. alla luce del diverso oggetto sociale bancario di Intesa Sanpaolo rispetto a quello della Società Incorporata.

## **8. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE**

In conseguenza della Fusione la Società Incorporante aumenterà il capitale sociale di massimi Euro 3.604.053,96, mediante l'emissione di massime n. 6.930.873 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,52, il tutto a servizio del rapporto di cambio stabilito per l'incorporazione di Centro Leasing di cui al punto 3 del Progetto di Fusione.

Resta fermo che il numero di azioni da emettere e l'importo dell'aumento di capitale a servizio della Fusione potranno subire delle variazioni in diminuzione, tenuto conto dell'eventuale esercizio del diritto di vendita spettante agli azionisti della Società Incorporata diversi da Intesa Sanpaolo, come meglio precisato al precedente punto 7.

A seguito della Fusione verrà modificato l'art. 5 dello statuto della Società Incorporante; in allegato al Progetto di Fusione, sotto la lettera a), viene riportato lo statuto della Società Incorporante che, a tale articolo, non riporta l'entità del capitale ed il relativo numero delle azioni ordinarie, stante quanto dianzi precisato.

Non sono previste altre variazioni dello statuto di Intesa Sanpaolo in conseguenza della Fusione.

Per il Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A.

Il Presidente – Gian Maria Gros-Pietro





**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA FUSIONE  
PER INCORPORAZIONE DI NEOS FINANCE S.p.A. IN CENTRO LEASING  
SOCIETÀ PER AZIONI E DI CENTRO LEASING SOCIETÀ PER AZIONI IN  
INTESA SANPAOLO S.p.A.**

*[Handwritten signature]*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI NEOS FINANCE S.p.A. IN CENTRO LEASING SOCIETÀ PER AZIONI E DI CENTRO LEASING SOCIETÀ PER AZIONI IN INTESA SANPAOLO S.P.A., REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2501-QUINQUIES COD. CIV.**

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies cod. civ., descrive l'operazione di fusione per incorporazione di Neos Finance S.p.A. (di seguito anche "Neos Finance") in Centro Leasing Società per Azioni (di seguito anche "Centro Leasing") e della stessa Centro Leasing, quale risultante dalla predetta operazione di incorporazione, in Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche "Intesa Sanpaolo" o "ISP").

Le operazioni proposte rientrano nell'ambito del progetto di riorganizzazione del comparto leasing del Gruppo facente capo a Intesa Sanpaolo S.p.A. (il "Progetto") finalizzato alla creazione di un polo specialistico mediante la concentrazione in un unico soggetto delle attività attualmente svolte da LEASINT S.p.A. (di seguito "LEASINT"), Centro Leasing e Neos Finance.

La fusione di Centro Leasing in ISP è peraltro subordinata al rilascio, anteriormente all'iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese, della richiesta autorizzazione da parte della Banca d'Italia ai sensi degli artt. 56 e 57 del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito "TUB").

Le motivazioni di convenienza e le modalità realizzative delle operazioni sono, di seguito, più diffusamente illustrate.

## **1. LE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

### **1.1 INTESA SANPAOLO S.P.A. E IL RELATIVO GRUPPO**

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il maggiore gruppo bancario in Italia, con 11,1 milioni di clienti e circa 5.200 filiali, ed uno dei principali in Europa.

Intesa Sanpaolo nasce il 1° gennaio 2007 dalla fusione di Sanpaolo IMI in Banca Intesa, banche che hanno giocato un ruolo da protagonista nel processo di consolidamento del sistema bancario italiano divenendo due dei maggiori gruppi a livello nazionale.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il leader italiano nelle attività finanziarie per famiglie ed imprese, in particolare nell'intermediazione bancaria (con una quota del 16% dei prestiti e del 17% dei depositi), nei fondi pensione (23%), nel risparmio gestito (24%), nel leasing (13%) e nel factoring (33%).

Inoltre il Gruppo con una copertura strategica del territorio tramite le sue controllate locali si colloca tra i principali gruppi bancari in diversi Paesi del Centro-Est Europa e nel Medio Oriente e Nord Africa dove serve 8,3 milioni di clienti attraverso una rete di oltre 1.500 filiali: è al primo posto in Serbia, al secondo in Croazia e Slovacchia, al terzo in Albania, al quinto in Bosnia-Erzegovina, Egitto e Ungheria, all'ottavo in Slovenia.

Al 31 marzo 2013, il Gruppo Intesa Sanpaolo presenta un totale attivo di 667.107 milioni di euro, crediti verso clientela per 371.561 milioni di euro, raccolta diretta bancaria di 379.263 milioni di euro e raccolta diretta assicurativa e riserve tecniche di 83.804 milioni di euro.

L'attività del Gruppo si articola in cinque business units:

- **Banca dei Territori** - questa divisione, che include le banche controllate italiane, si basa su un modello che prevede il mantenimento e la valorizzazione dei marchi regionali, il potenziamento del presidio commerciale locale e il rafforzamento delle relazioni con gli individui, le piccole imprese e i professionisti, le PMI, le imprese mid corporate e gli enti nonprofit. Il private banking, la bancassicurazione, il leasing, il factoring e il credito industriale rientrano tra le attività di questa Divisione.
- **Corporate e Investment Banking** - questa divisione ha come mission il supporto ad uno sviluppo equilibrato e sostenibile delle imprese e delle istituzioni finanziarie in un'ottica di medio/lungo termine, su basi nazionali ed internazionali, proponendosi come "partner globale", con una profonda comprensione delle strategie aziendali e con un'offerta completa di servizi. La Divisione include le attività di M&A, finanza strutturata e capital markets (svolte tramite Banca IMI), nonché di merchant banking ed è presente in 30 Paesi a supporto dell'attività cross-border dei suoi clienti con una rete specializzata costituita da filiali, uffici di rappresentanza e controllate che svolgono attività di corporate banking. La Divisione è attiva nel settore del Public Finance come partner globale per la pubblica amministrazione, le public utilities e la realizzazione delle infrastrutture.
- **Banche Estere** - questa divisione include le controllate che svolgono attività di retail e commercial banking nei seguenti Paesi: Albania (Intesa Sanpaolo Bank Albania), Bosnia-Erzegovina (Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina), Croazia (Privredna Banka Zagreb), Egitto (Bank of Alexandria), Federazione Russa (Banca Intesa), Repubblica Ceca (la filiale di Praga della VUB Banka), Romania (Intesa Sanpaolo Bank Romania), Serbia (Banca Intesa Beograd), Slovacchia (VUB Banka), Slovenia (Banka Koper), Ucraina (Pravex-Bank) e Ungheria (CIB Bank).
- **Eurizon Capital** è la società leader in Italia nel settore dell'asset management, con circa 150 miliardi di euro di risparmio gestito.
- **Banca Fideuram** è la prima rete di promotori finanziari in Italia con 5.120 private banker e 97 filiali sul territorio nazionale.

## **1.2 CENTRO LEASING SOCIETA' PER AZIONI**

Centro Leasing è attualmente partecipata al 88,19% da LEASINT e per il residuo da azionisti diversi.

La società è un intermediario finanziario iscritto all'elenco generale di cui all'art. 106 TUB e nell'elenco speciale ex art. 107 TUB.

Centro Leasing è una società operativa nel leasing focalizzata sulla gestione commerciale delle attività extra captive rivolgendosi prevalentemente al mercato Retail e alle PMI.

## **1.3 NEOS FINANCE S.p.A.**

NEOS FINANCE è controllata totalitariamente da Intesa Sanpaolo.

La società è un intermediario finanziario iscritto all'elenco generale di cui all'art. 106 TUB e nell'elenco speciale ex art. 107 TUB.

La società è la risultante della scissione parziale a favore di "Intesa Sanpaolo Personal Finance S.p.A." (già "Moneta S.p.A."), perfezionata in data 1° aprile 2013, per effetto della quale attualmente residua nella società stessa il solo ramo operativo del leasing *retail*, in particolare automobilistico. L'attività è in progressivo esaurimento, avendo la società, fra l'altro, dismesso le reti agenziali.

## 2. ILLUSTRAZIONE DELLE OPERAZIONI E DELLE LORO MOTIVAZIONI

Le operazioni proposte rientrano nell'ambito del progetto di riorganizzazione del comparto leasing del Gruppo, finalizzato alla creazione di un polo specialistico mediante la concentrazione in un'unica società delle attività attualmente svolte da LEASINT, Centro Leasing e Neos Finance, beneficiando di un migliore coordinamento dell'attività e di economie di costo.

L'integrazione, anche sul piano societario, delle tre realtà consentirà:

- di concentrare in LEASINT il presidio del mercato del leasing, con un'offerta specialistica prevalentemente indirizzata ai clienti delle reti distributive captive di ISP, in particolare a favore della Banca dei Territori;
- di garantire, tramite LEASINT, un adeguato presidio dei rischi delle attività provenienti da Centro Leasing e, in ottica di progressivo *run off*, delle attività provenienti da Neos Finance.

Il modello di business è basato sul consolidamento dell'attuale modello di LEASINT, focalizzato sul canale distributivo bancario avvalendosi della rete captive del Gruppo, che, post integrazione, verrà inizialmente articolato su tre poli operativi (Milano, Firenze e Bologna).

Nel dettaglio, il progetto di riordino si articolerà nelle seguenti operazioni societarie:

a) la fusione per incorporazione di Neos Finance in Centro Leasing (la "Fusione Neos/Centro Leasing"), con emissione di nuove azioni di Centro Leasing al servizio della fusione, da assegnare a ISP quale unico azionista di Neos Finance;

(b) la fusione per incorporazione di Centro Leasing, quale risultante dalla fusione sub (a) e subordinatamente alla sua esecuzione, in Intesa Sanpaolo (la "Fusione ISP/Centro Leasing"), restando stabilito che tale operazione si potrà perfezionare anche nella stessa data di efficacia di quella di cui alla precedente lettera a), ma in un momento ad essa immediatamente successivo;

(c) il conferimento a LEASINT da parte di ISP di un ramo d'azienda sostanzialmente costituito dall'aggregato delle attività e passività ad essa rivenienti dalla fusione di cui alla lettera b).

Si evidenzia peraltro che, prima dell'efficacia della Fusione Neos/Centro Leasing, ISP provvederà ad acquistare la partecipazione da LEASINT detenuta in Centro Leasing, pari all'88,19% del capitale sociale (la "Partecipazione"). Per effetto dell'acquisto della Partecipazione e ad esito della Fusione Neos/Centro Leasing, la partecipazione da ISP così

detenuta nel capitale sociale di Centro Leasing, prima degli effetti della Fusione ISP/Centro Leasing, sarà pari al 92,39% del capitale sociale.

La Fusione ISP/Centro Leasing è pertanto subordinata all'efficacia della Fusione Neos/Centro Leasing e all'assegnazione a ISP, per effetto di essa, di una partecipazione tale da determinare, in capo a ISP medesima, tenuto conto delle altre azioni detenute, il possesso del 92,39% del capitale sociale di Centro Leasing.

### 3. DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

Ai fini dell'individuazione del rapporto di cambio a servizio delle fusioni, il Consiglio di Amministrazione si è avvalso del supporto dell'advisor Deloitte Financial Advisory S.r.l (di seguito anche "Deloitte" o "l'Advisor").

La stima del valore di Centro Leasing da considerare ai fini delle fusioni è stata effettuata valutando separatamente la società ante fusione per incorporazione di Neos Finance e Neos Finance stessa.

Le valutazioni di Neos Finance e Centro Leasing sono state stimate alla data di riferimento del 31 marzo 2013 ricorrendo a metodologie valutative ritenute appropriate al caso specifico, comunemente accettate dalla prassi e dalla dottrina professionale e ritenute idonee a rappresentare le caratteristiche economiche, patrimoniali e finanziarie delle società coinvolte.

Per la stima dei valori economici relativi di Neos Finance e Centro Leasing, l'Advisor si è avvalso di metodologie fondamentali, in particolare del Dividend Discount Model nella variante dell'Excess Capital (DDM).

Tale metodologia permette di apprezzare il valore di una società sulla base del suo piano di sviluppo e delle sue caratteristiche intrinseche. Inoltre, la scelta di utilizzare il metodo DDM nell'accezione dell'*Excess Capital* è una prassi condivisa nel settore finanziario, nel quale la misura dei flussi di cassa di pertinenza degli azionisti è influenzata dal livello di patrimonializzazione richiesto dalle Autorità di Vigilanza.

Sulla base di tale metodo, il valore economico di una società è pari alla somma di:

- valore attuale dei flussi di cassa (i.e. dividendi) futuri generati nell'orizzonte temporale prescelto e distribuibili agli azionisti sulla base di un *business plan* pluriennale, mantenendo un livello di patrimonializzazione ritenuto adeguato a consentire lo sviluppo futuro;

- valore attuale del valore terminale, calcolato considerando il flusso di cassa (i.e. dividendo) dell'ultimo anno di previsione esplicita, il costo dei mezzi propri ed il tasso di crescita perpetuo pari al 2%.

L'applicazione del DDM si articola nelle seguenti fasi:

- identificazione dei flussi economici futuri e dell'arco temporale di riferimento;
- determinazione del tasso di crescita perpetua e del tasso di attualizzazione (di seguito, anche "Ke"): il tasso di attualizzazione dei flussi corrisponde al tasso di

rendimento dei mezzi propri richiesto dagli investitori/azionisti per investimenti con analoghe caratteristiche di rischio ed è calcolato sulla base del Capital Asset Pricing Model ("CAPM") secondo la formula usualmente utilizzata<sup>1</sup>;

- calcolo del valore terminale, che rappresenta il valore attuale dei flussi di cassa teoricamente distribuibili agli azionisti nel lungo termine, oltre il periodo di previsione esplicita.

L'Advisor ha stimato il valore di Neos Finance e di Centro Leasing elaborando proprie previsioni economico finanziarie, condivise con il management, sulla base delle caratteristiche proprie di ciascuna entità da valutare. Tali previsioni sono state fatte proprie dal Consiglio di Amministrazione ai fini della determinazione del valore delle entità oggetto della sopradescritta integrazione societaria.

In considerazione dell'ipotesi di *run-off* di NEOS al termine del periodo di pianificazione stimato, non è stato calcolato, rispetto a quanto precedentemente descritto, alcun valore terminale per la valutazione di NEOS.

### 3.1 Valutazione di Neos Finance

Queste le principali assunzioni per lo sviluppo delle proiezioni:

- orizzonte temporale di previsione 2013 – 2018 al termine del quale si è ipotizzato il *run-off* del business;
- smontamento degli impieghi sulla base della loro durata residua;
- ricavi e i costi 2014-2018 sono stati stimati mantenendo costanti le incidenze del margine d'intermediazione e dei costi di struttura desunte dai dati del budget 2013 e pari rispettivamente a 3,48% (margine d'intermediazione/impieghi medi) e 1,78% (costi di struttura/impieghi medi);
- evoluzione delle rettifiche nette su crediti stimata secondo due differenti scenari, quello base ottenuto applicando il modello di gestione del rischio di credito utilizzato dalla funzione risk management di Neos Finance e quello best ottenuto applicando una riduzione del 10% delle rettifiche stimate nello scenario base;
- IRES ed IRAP pari rispettivamente a 27,5% e 5,57%;
- le attività di rischio ponderate (RWA) sono state stimate considerando un rapporto di ponderazione degli impieghi rispetto agli RWA a fronte del rischio di credito pari al 77,6% mentre l'assorbimento patrimoniale a fronte del rischio operativo è stato stimato considerando la sola componente riferita al business del leasing, coerentemente con l'assetto societario previsto a completamento del progetto. Gli assorbimenti patrimoniali sono stati scontati del 25% come previsto dalle istruzioni di vigilanza per le realtà appartenenti ad un gruppo bancario.

L'Advisor ha stimato il valore di Neos Finance attraverso l'applicazione del modello DDM alle proiezioni economico finanziarie precedentemente sviluppate considerando un costo del capitale di rischio ( $K_e$ ) pari a 11,20%, un Tier 1 ratio target costante e pari al 6%. Sulla

---

<sup>1</sup>  $K_e = R_f + \text{Beta} * (R_m - R_f)$  dove:  $R_f$  = tasso di rendimento di investimenti privi di rischio; Beta = fattore di correlazione tra il rendimento effettivo di un'azione e il rendimento complessivo del mercato di riferimento (misura della volatilità di un titolo rispetto al mercato);  $R_m - R_f$  = premio per il rischio richiesto dal mercato

base di tali parametri l'Advisor ha stimato un intervallo di valori per il 100% della società compreso tra Euro 45,93 mln (Scenario base) ed Euro 47,39 mln (Scenario best), indicando in Euro 46,66 mln il valore della società al 31 marzo 2013, importo medio tra gli estremi dell'intervallo sopra riportato. Il valore di Neos Finance include il versamento di Euro 30 mln a carico della Capogruppo e programmato al fine di ripianare le perdite eccedenti il terzo del capitale.

### 3.2 Valutazione di Centro Leasing ante fusione per incorporazione di Neos Finance

Queste le principali assunzioni per lo sviluppo delle proiezioni:

- orizzonte temporale di previsione di 5 anni (2013 – 2017);
- smontamento degli impieghi sulla base della loro durata residua come riportato nel bilancio al 31 dicembre 2012;
- rinnovo del 90% dei crediti scaduti in ogni periodo assumendo che la nuova produzione sia realizzata prevalentemente attraverso il canale diretto;
- incremento della redditività del portafoglio impieghi di 73 bps nel periodo 2013-2016, in linea rispetto alle previsioni del settore (Fonte: Assilea);
- i costi operativi sono stati indicizzati rispetto all'inflazione attesa, assunta pari al 2%. Nel 2014 si è ipotizzato di conseguire un risparmio di Euro 1,70 mln attraverso un processo di riorganizzazione della struttura;
- normalizzazione in 4 anni dell'incidenza delle rettifiche nette su crediti fino a raggiungere il valore target di 0,66% nel 2016;
- IRES ed IRAP pari rispettivamente a 27,5% e 5,07%;
- le attività di rischio ponderate (RWA) sono state stimate considerando un rapporto di ponderazione degli impieghi rispetto agli RWA a fronte del rischio di credito pari al 87,02% mentre l'assorbimento patrimoniale a fronte del rischio operativo è stato stimato utilizzando la metodologia standard (15% della media del margine di intermediazione degli ultimi 3 anni). Gli assorbimenti patrimoniali sono stati scontati del 25% come previsto dalle istruzioni di vigilanza per le realtà appartenenti ad un gruppo bancario.

L'Advisor ha stimato il valore di Centro Leasing attraverso l'applicazione del modello DDM alle proiezioni economico finanziarie precedentemente sviluppate considerando un costo del capitale di rischio (Ke) pari a 11,20%, un Tier 1 ratio target costante e pari al 6%. Sulla base di tali parametri l'Advisor ha stimato in Euro 84,50 mln il valore del 100% di Centro Leasing al 31 marzo 2013. Tale valore risulta in linea con il prezzo della transazione tra Banca CR Firenze e Leasing avvenuta a dicembre 2012 ed avente ad oggetto una quota pari al 30,10% del capitale sociale di Centro Leasing.

### 3.3 Rapporto di cambio Neos Finance – Centro Leasing

Il rapporto di cambio da considerare ai fini della fusione per incorporazione di Neos Finance in Centro Leasing è stato stimato dall'Advisor sulla base dei rispettivi valori per azione.

Valore 100% Neos Finance (Euro mln)	46,66
Numero azioni Neos Finance	15.693.322

Valore per azione Neos Finance (Euro) (A)	2,97
Valore 100% Centro Leasing (Euro mln)	84,50
Numero azioni Centro Leasing	43.790.975
Valore per azione Centro Leasing (Euro) (B)	1,93
Rapporto di cambio (A)/(B)	1,539

Applicando il rapporto di cambio sopra riportato, l'Advisor ha stimato in 24.152.022 il numero di nuove azioni Centro Leasing da emettere a favore di Intesa Sanpaolo a seguito della fusione per incorporazione di Neos Finance. Per effetto dell'operazione di fusione la quota del capitale di Centro Leasing detenuta da Intesa Sanpaolo passerà da 88,19% a 92,39%. Il restante 7,61% del capitale, rappresentato da 5.172.294 azioni, sarà detenuto dagli attuali azionisti terzi di Centro Leasing.

### 3.4 Difficoltà di valutazione

L'analisi del valore economico di Neos Finance e Centro Leasing, la stima del rapporto di cambio e le conclusioni alle quali l'Advisor è giunto devono essere interpretate alla luce delle seguenti difficoltà incontrate nel corso delle analisi:

- le ipotesi alla base delle proiezioni economico-finanziarie assumono un'importanza rilevante nello sviluppo del DDM; di conseguenza, le valutazioni svolte con tale metodo sono condizionate dal verificarsi delle assunzioni e dal raggiungimento degli obiettivi sui quali si fondano le proiezioni, aleatori per natura;
- In considerazione del fatto che per le entità da valutare non risultavano disponibili proiezioni economico finanziarie predisposte dal management del Gruppo Intesa Sanpaolo, Deloitte ha elaborato stime proprie condivise con il management. Tali stime hanno richiesto elementi soggettivi di giudizio e di analisi;
- Neos Finance e Centro Leasing presentano differenti caratteristiche sia per quanto riguarda il portafoglio crediti (prevalentemente retail per Neos Finance – corporate per Centro Leasing) sia per quanto riguarda le prospettive di sviluppo delle due società (*run-off* per Neos Finance – *going concern* per Centro Leasing).

### 3.5 Valutazione di Centro Leasing post fusione per incorporazione di Neos Finance

Il valore complessivo di Centro Leasing post fusione per incorporazione di Neos Finance risulta pari alla somma dei valori delle due società ante operazione.

Valore 100% Centro Leasing ante fusione Neos Finance (Euro mln)	84,50
---	-------

Valore 100% Neos Finance (Euro mln)	46,66
Valore 100% Centro Leasing post fusione Neos Finance (Euro mln)	131,16
Numero complessivo azioni Centro Leasing ante fusione Neos Finance	43.790.975
Numero azioni Centro Leasing emesse a servizio della fusione Neos Finance	24.152.022
Numero complessivo azioni Centro Leasing post fusione Neos Finance	67.942.997
Valore per azione Centro Leasing post fusione Neos Finance (Euro)	1,93

### 3.6 Stima del prezzo delle azioni ordinarie Intesa Sanpaolo da prendere a riferimento per la fusione per incorporazione di Centro Leasing

Al fine di determinare il numero di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo da assegnare agli azionisti terzi di Centro Leasing, l'Advisor ha fatto riferimento all'andamento del prezzo di borsa nell'ultimo periodo. L'orizzonte temporale di riferimento per la valorizzazione delle azioni Intesa Sanpaolo è stato definito dall'Advisor in modo da incorporare adeguatamente le più recenti aspettative di mercato riguardo il prezzo: in considerazione del fatto che da aprile 2013 il prezzo segue un trend rialzista e che la media osservata su orizzonti temporali pari od inferiori ad un mese è compresa tra 1,43 e 1,44 euro per azione, l'Advisor ha considerato quale valore di riferimento il prezzo di Euro 1,44 per azione, corrispondente alla media aritmetica delle ultime 15 rilevazioni disponibili alla data del 5 giugno 2013.

### 3.7 Rapporto di cambio Centro Leasing – Intesa Sanpaolo

Il rapporto di cambio da considerare ai fini della fusione per incorporazione di Centro Leasing in Intesa Sanpaolo è stato stimato dall'Advisor sulla base dei rispettivi valori per azione.

Valore per azione Centro Leasing (Euro) (A)	1,93
Valore per azione Intesa Sanpaolo (Euro) (B)	1,44
Rapporto di cambio (A)/(B)	1,340

Il Consiglio di Amministrazione di Centro Leasing ha condiviso e fatto proprie le considerazioni valutative espresse dall'Advisor, sia sotto il profilo metodologico che delle assunzioni sottostanti e dei risultati ottenuti. Il Consiglio ha ritenuto che i metodi di valutazione utilizzati siano coerenti con la migliore prassi e dottrina nazionale ed internazionale e pertanto appropriati ai fini della valutazione dei valori relativi del capitale

economico delle società interessate alle fusioni, avendo anche presentè le difficoltà e le limitazioni sopra richiamate.

In base a tali elementi valutativi è pertanto giunto alla determinazione del seguente rapporto di concambio:

- con riferimento alla Fusione Neos/Centro Leasing, n. 1,539 azioni Centro Leasing per ogni azione Neos detenuta dall'unico socio ISP;
- con riferimento alla Fusione ISP/Centro Leasing n. 1,340 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo per ogni azione Centro Leasing detenuta dagli azionisti diversi dalla Società Incorporante.

Con riferimento alla Fusione Neos/Centro Leasing la società incorporante emetterà le nuove 24.152.022 azioni a servizio dell'operazione (numero arrotondato all'unità) previa eliminazione del valore nominale delle medesime e con un aumento del capitale sociale pari a Euro 10.000.000,00.

Considerato inoltre che le azioni di Centro Leasing, detenute da Intesa Sanpaolo ad esito della Fusione Neos/Centro Leasing verranno annullate senza sostituzione, la Fusione ISP/Centro Leasing si realizzerà con emissione di massime n. 6.930.873 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo, del valore nominale unitario di Euro 0,52. Si precisa, al riguardo, sin d'ora che, in caso di esercizio del diritto di vendita ex art. 2505-bis, comma 1, cod. civ. da parte degli azionisti diversi da ISP, le azioni Centro Leasing oggetto di vendita saranno acquistate da Intesa Sanpaolo e saranno pertanto annullate senza concambio, non dando luogo quindi ad alcuna emissione di azioni da parte di Intesa Sanpaolo.

Nelle due operazioni di fusione non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Con riferimento alla Fusione ISP/Centro Leasing, si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni di Intesa Sanpaolo, senza aggravio di spese, bolli o commissioni, sì da consentire la quadratura dei quantitativi di titoli da assegnare. Ove l'applicazione del predetto rapporto di cambio non consenta l'emissione da parte della società incorporante ISP di un quantitativo intero di azioni, si procederà all'arrotondamento per difetto all'unità del quantitativo di azioni da assegnare complessivamente agli azionisti di Centro Leasing diversi dalla società incorporante. Conseguentemente, resterà a carico dell'intermediario incaricato del suddetto servizio il relativo onere, fermo il diritto degli azionisti di Centro Leasing di procedere all'acquisto o alla vendita delle rispettive frazioni secondo le relative utilità.

Le azioni di Intesa Sanpaolo saranno emesse in regime di dematerializzazione.

#### **4. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORATA SONO IMPUTATE, ANCHE A FINI FISCALI, AL BILANCIO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE**

Per entrambe le operazioni la decorrenza degli effetti giuridici della fusione sarà stabilita nell'atto di fusione. Essa potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504-bis cod. civ..



Sia nell'una che nell'altra fusione, le operazioni della Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a partire dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della Fusione.

## 5. PROFILI GIURIDICI

La Fusione Neos/Centro Leasing si realizzerà con emissione di n. 24.152.022 azioni da assegnare all'unico socio di Neos Finance, previa eliminazione del valore nominale delle azioni e con un aumento del capitale sociale di Euro 10.000.000,00.

La Fusione ISP/Centro Leasing, oltre ad essere subordinata all'efficacia della Fusione Neos/Centro Leasing, è subordinata al rilascio delle richieste autorizzazioni da parte della Banca d'Italia, ai sensi degli artt. 56 e 57 del TUB. In particolare, il rilascio dell'autorizzazione ex art. 57 TUB costituisce condizione per il deposito del relativo progetto di fusione presso i competenti registri delle imprese.

Ai fini delle fusioni, le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alle operazioni sono sostituite dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 2501-*quater* cod. civ..

Con riferimento alla Fusione ISP/Centro Leasing, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2505-*bis* primo comma cod. civ., non viene redatta la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-*sexies* cod. civ. Pertanto gli azionisti della società incorporata diversi da Intesa Sanpaolo avranno il diritto di far acquistare dalla società incorporante le proprie azioni al prezzo, alle condizioni e con le modalità precisate nel successivo paragrafo 6.

## 6. DIRITTO DI VENDITA E DI RECESSO

Per la Fusione ISP/Centro Leasing, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2505-*bis*, comma 1°, cod. civ., non viene redatta la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-*sexies* cod. civ. Pertanto gli azionisti di Centro Leasing diversi da Intesa Sanpaolo avranno il diritto di far acquistare dalla Società Incorporante, in tutto o in parte, le proprie azioni al prezzo di € 1,93 per ogni azione Centro Leasing posseduta.

Tale prezzo è stato determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso. Il Consiglio di Amministrazione di Centro Leasing, con il supporto dell'Advisor, e sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ha determinato tale prezzo:

- a) sulla base del valore del 100% di Centro Leasing post fusione per incorporazione di Neos Finance determinato così come descritto al paragrafo 3.5, pari a € 131,16 milioni, corrispondente ad un valore per azione pari a € 1,93;
- b) tenendo conto del prezzo a cui nel dicembre 2012 Banca CR Firenze ha ceduto a LEASINT la propria partecipazione in Centro Leasing, pari a € 1,93 per azione. Tale prezzo costituisce il più recente riferimento di mercato relativamente al valore della società;
- c) tenendo conto del fatto che le azioni di Centro Leasing non sono quotate in un mercato regolamentato né in un sistema di scambi organizzati;

d) senza tener conto di una valutazione al 31 marzo 2013 di Centro Leasing basata sul metodo patrimoniale semplice in quanto tale valore non sconta l'impatto delle perdite che la Società realizzerà nel corso del 2013.

Tenuto conto delle caratteristiche specifiche di Neos Finance e Centro Leasing, il DDM è stato individuato quale metodo idoneo a determinare il valore intrinseco degli stessi. Tale metodo, peraltro, risulta generalmente adottato nella prassi per la valutazione di aziende operanti nel settore finanziario.

La scelta del DDM è stata motivata dal fatto che tale metodologia permette di apprezzare il valore di una società sulla base del suo piano di sviluppo e delle sue caratteristiche intrinseche. Inoltre, la scelta di utilizzare il metodo DDM nell'accezione dell'*excess capital* è una prassi condivisa nel settore finanziario, nel quale la misura dei flussi di cassa di pertinenza degli azionisti è influenzata dal livello di patrimonializzazione richiesto dalle Autorità di Vigilanza.

La valutazione di Centro Leasing stimata attraverso il DDM è stata sviluppata in ottica di continuità aziendale senza considerare premi o sconti legati a diritti di *governance*.

Le valutazioni sono state inoltre effettuate senza tener conto di eventuali sinergie e costi straordinari derivanti dalle fusioni.

Le considerazioni relativamente al prezzo di vendita devono essere interpretate alla luce delle seguenti difficoltà:

- le ipotesi alla base delle proiezioni economico-finanziarie assumono un'importanza rilevante nello sviluppo del DDM; di conseguenza, le valutazioni svolte con tale metodo sono condizionate dal verificarsi delle assunzioni e dal raggiungimento degli obiettivi sui quali si fondano le proiezioni, aleatori per natura;
- in considerazione del fatto che per le entità da valutare non risultavano disponibili proiezioni economico finanziarie predisposte dal management del Gruppo Intesa Sanpaolo, Deloitte ha elaborato stime proprie condivise con il management (cfr paragrafi 3.1 e 3.2). Tali stime hanno richiesto elementi soggettivi di giudizio e di analisi.

Ai fini dell'esercizio del diritto di vendita, gli azionisti di Centro Leasing dovranno inviare una lettera raccomandata al seguente indirizzo: Centro Leasing S.p.A., Via S. Caterina d'Alessandria, 32/34, 50129 Firenze, entro il termine di quindici giorni dall'iscrizione della delibera assembleare di approvazione del progetto di fusione nel Registro delle Imprese di Firenze, con l'indicazione delle generalità del socio, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero delle azioni per le quali il diritto di vendita viene esercitato e provvedendo altresì al deposito presso la sede sociale, all'indirizzo suindicato, delle medesime azioni entro il termine di quindici giorni da detta comunicazione. Dette azioni non potranno essere cedute sino alla conclusione del procedimento.

Fermo il diritto di contestazione di cui al sesto comma dell'art. 2437-ter cod. civ., l'acquisto sarà regolato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di vendita e comunque prima della sottoscrizione dell'atto di fusione.

Si evidenzia che il diritto di vendita di cui al presente paragrafo è assorbente delle formalità relative al diritto di recesso, spettante agli azionisti di Centro Leasing ex art. 2437, comma 1°, lett. a) cod. civ. alla luce del diverso oggetto sociale bancario di Intesa Sanpaolo rispetto a quello della Società Incorporata.

## 7. STATUTO DELLE SOCIETÀ INCORPORANTI

In conseguenza della Fusione NEOS/Centro Leasing la Società Incorporante aumenterà il capitale sociale di Euro 10.000.000,00, con emissione di n. 24.152.022 azioni, previa eliminazione del loro valore nominale, il tutto a servizio del concambio stabilito per l'incorporazione di Neos Finance di cui al punto 3 del Progetto di Fusione. Lo Statuto di Centro Leasing, quale risultante all'esito dell'operazione, è riportato nell'allegato A) al progetto di fusione.

In conseguenza della Fusione ISP/Centro Leasing, ISP aumenterà il capitale sociale di massimi Euro 3.604.053,96, mediante l'emissione di massime n. 6.930.873 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,52, il tutto a servizio del concambio stabilito per l'incorporazione di Centro Leasing di cui al punto 3 del Progetto di Fusione.


Resta fermo che il numero di azioni da emettere e l'importo dell'aumento di capitale a servizio della Fusione ISP/Centro Leasing potranno subire delle variazioni in diminuzione, tenuto conto dell'eventuale esercizio del diritto di vendita spettante agli azionisti della società incorporata diversi da Intesa Sanpaolo, come meglio precisato al punto 6.

A seguito della Fusione ISP/Centro Leasing verrà modificato l'art. 5 dello statuto della società incorporante; in allegato al relativo progetto di fusione, sotto la lettera A), viene riportato lo statuto della società incorporante che, a tale articolo, non riporta l'entità del capitale ed il relativo numero delle azioni ordinarie, stante quanto dianzi precisato.

Non sono previste altre variazioni dello statuto di Intesa Sanpaolo in conseguenza della predetta fusione.

Per il Consiglio di Amministrazione







**Centro Leasing S.p.A.**

**Relazione della società di revisione  
ai sensi dell'art. 2505-*bis*, comma 1,  
del Codice Civile**



KPMG S.p.A.  
Revisione e organizzazione contabile  
Viale N. Machievelli, 29  
50125 FIRENZE FI

Telefono +39 055 213391  
Telefax +39 055 215824  
e-mail it-fmaudit@kpmg.it  
PEC kpmgspa@pec.kpmg.it

## Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 2505-bis, comma 1, del Codice Civile

Al Consiglio di Amministrazione di  
Centro Leasing S.p.A.

### 1 Motivo, oggetto e natura dell'incarico

Nell'ambito del progetto di riorganizzazione del comparto leasing del Gruppo Intesa Sanpaolo (nel seguito anche il "Gruppo"), nella seduta del 12 giugno 2013, il Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. (nel seguito anche "ISP") ha autorizzato l'incorporazione di Neos Finance S.p.A. (nel seguito "Neos Finance") in Centro Leasing S.p.A. (nel seguito anche "Centro Leasing" o la "Società"), ed approvato il progetto di fusione per incorporazione in ISP di Centro Leasing (nel seguito il "Progetto di Fusione") da attuarsi avvalendosi della procedura prevista dall'art. 2505-bis, comma 1, del Codice Civile, subordinatamente all'efficacia della fusione sopra indicata di Neos Finance in Centro Leasing.

In data odierna sono oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Centro Leasing il progetto di fusione per incorporazione di Neos Finance in Centro Leasing ed il Progetto di Fusione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2505-bis, comma 1, del Codice Civile non verrà redatta la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-sexies del Codice Civile, in quanto agli attuali azionisti di minoranza di Centro Leasing (di seguito "Azionisti di minoranza") verrà concesso il diritto (nel seguito il "diritto di vendita") di far acquistare le proprie azioni da ISP per un corrispettivo (di seguito anche "Valore di Vendita delle azioni") determinato alla stregua dei criteri previsti per il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del Codice Civile.

Il diritto di vendita di cui al precedente paragrafo, secondo quanto riportato nel Progetto di Fusione, è assorbente delle formalità relative al diritto di recesso, spettante agli Azionisti di minoranza di Centro Leasing ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera a) del Codice Civile alla luce del diverso oggetto sociale bancario di ISP rispetto a quello di Centro Leasing.

In tale contesto, KPMG S.p.A. (nel seguito anche "KPMG"), quale soggetto incaricato ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e ai sensi dell'art. 165 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, della revisione legale del bilancio d'esercizio di Centro Leasing, ha ricevuto dal Consiglio di Amministrazione della Società (di seguito "Consiglio di Amministrazione" o gli "Amministratori") l'incarico di redigere un'apposita relazione al fine di esprimere il proprio parere in merito ai criteri seguiti nella determinazione del Valore di Vendita delle azioni di Centro Leasing, ai sensi dell'art. 2505-bis, comma 1, del Codice Civile, determinato in data odierna in via preliminare dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini dell'espletamento dell'incarico, la Direzione della Società e la Direzione di ISP hanno consegnato a KPMG, in via anticipata, la bozza della relazione del Consiglio di Amministrazione della Società che illustra il processo di determinazione del Valore di Vendita delle azioni e la bozza della relazione predisposta da Deloitte Financial Advisory Services S.r.l. (nel seguito "Deloitte", o il "Consulente") della cui assistenza il Consiglio di Amministrazione della Società si è avvalso per la determinazione del Valore di Vendita delle azioni, unitamente ad altra documentazione utile allo svolgimento del nostro lavoro.

Nel corso della prima parte del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna, gli Amministratori hanno formalmente provveduto alla determinazione preliminare del Valore di Vendita delle azioni di Centro Leasing S.p.A., al fine di consentire l'attività a noi richiesta ai sensi dell'art. 2505-bis, comma 1, del Codice Civile.

All'esito dell'avvenuto riscontro, da parte nostra, della documentazione fatta propria dal Consiglio di Amministrazione e a noi consegnata al termine della prima fase della seduta consiliare tenutasi in data odierna con quella fornitaci in via anticipata, abbiamo emesso la presente relazione al fine di poter consentire il completamento dell'iter consiliare.

Ai sensi dell'art. 2505-bis, comma 1, del Codice Civile è stato richiesto anche al Collegio Sindacale di Centro Leasing, contestualmente a KPMG, di esprimere un parere sul Valore di Vendita delle azioni determinato dal Consiglio di Amministrazione.

## 2 Descrizione dell'operazione

### 2.1 Il Progetto

Il progetto di fusione di Neos Finance in Centro Leasing ed il Progetto di Fusione, deliberato dal Consiglio di Gestione di ISP nella seduta del 12 giugno 2013, vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società in data odierna.

Le prospettate operazioni di fusione per incorporazione proposte si inseriscono nell'ambito del progetto di riorganizzazione del comparto *leasing* del Gruppo, finalizzato alla creazione di un polo specialistico da attuarsi, come si evince dal verbale del predetto Consiglio di Gestione, tramite la concentrazione (nel seguito anche "integrazione") in un'unica società delle attività attualmente svolte da Leasint S.p.A. (nel seguito anche "Leasint"), Centro Leasing e Neos Finance, beneficiando di un migliore coordinamento dell'attività e di economie di costo.

L'integrazione, anche sul piano societario, delle tre realtà consentirà:

- di concentrare in Leasint il presidio del mercato del leasing, con un'offerta specialistica prevalentemente indirizzata ai clienti delle reti distributive *captive* di ISP, in particolare a favore della *business unit* "Banca dei Territori";
- di garantire, tramite Leasint, un adeguato presidio dei rischi delle attività provenienti da Centro Leasing e, in ottica di progressivo *run off*, delle attività provenienti da Neos Finance.

In particolare, il progetto di riorganizzazione si articolerà nelle seguenti operazioni societarie:

- (a) la fusione per incorporazione di Neos Finance in Centro Leasing (la "Fusione Neos/Centro Leasing"), con emissione di nuove azioni di Centro Leasing al servizio della fusione, da assegnare a ISP quale unico azionista di Neos Finance;
- (b) la fusione per incorporazione di Centro Leasing, quale risultante dalla fusione sub (a) e subordinatamente alla sua esecuzione, in ISP (nel seguito la "Fusione" o "Operazione"), restando stabilito che tale operazione si potrà perfezionare nella stessa data di efficacia di quella di cui alla precedente lettera a), ma in un momento ad essa immediatamente successivo;
- (c) il conferimento a Leasint da parte di ISP di un ramo d'azienda sostanzialmente costituito dall'aggregato delle attività e passività ad essa rivenienti dalla Fusione di cui alla lettera (b).

Neos Finance è la società risultante dalla scissione parziale a favore di Intesa Sanpaolo Personal Finance S.p.A., perfezionata in data 1° aprile 2013, per effetto della quale residua nella società stessa il solo ramo operativo del *leasing retail*, in particolare automobilistico. L'attività è in progressivo esaurimento, avendo la società, fra l'altro, dismesso le reti agenziali.

Alla data della presente relazione il capitale sociale di Neos Finance è costituito da complessive n. 15.693.322 azioni, integralmente detenute da ISP.

Alla data della presente relazione il capitale sociale di Centro Leasing è costituito da complessive n. 43.790.975 azioni, di cui n. 38.618.681 detenute da Leasint, corrispondenti ad una quota dell'88,2%, mentre il restante 11,8% del capitale della Società è di proprietà di azionisti diversi dal Gruppo.

A servizio della Fusione Neos/Centro Leasing saranno emesse n. 24.152.022 azioni di Centro Leasing e pertanto, per effetto di tale fusione il capitale sociale di Centro Leasing risulterà composto da n. 67.942.997 azioni.

Prima dell'efficacia della Fusione Neos/Centro Leasing, ISP provvederà ad acquistare la partecipazione da Leasint detenuta in Centro Leasing, pari all'88,2% del capitale sociale (la "Partecipazione"). Per effetto dell'acquisto della Partecipazione e ad esito della Fusione Neos/Centro Leasing, la partecipazione da ISP così detenuta nel capitale sociale di Centro Leasing, prima degli effetti della Fusione, sarà pari al 92,4% del capitale sociale.

La Fusione è pertanto subordinata all'efficacia della Fusione Neos/Centro Leasing e all'assegnazione a ISP, per effetto di essa, di una partecipazione tale da determinare, in capo a ISP medesima, tenuto conto delle altre azioni detenute, il possesso del 92,4% del capitale sociale di Centro Leasing.

## 2.2 L'Operazione

Come detto precedentemente, ISP alla data di efficacia della Fusione Neos/Centro Leasing deterrà il 92,4% del capitale sociale della Società e pertanto l'Operazione avrà luogo in forma semplificata ai sensi dell'art. 2505-bis, comma 1, del Codice Civile, concedendo agli Azionisti di minoranza di Centro Leasing il diritto di far acquistare le proprie azioni da ISP per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del Codice Civile.

In particolare a servizio della Fusione Neos/Centro Leasing la Società emetterà n. 24.152.022 azioni prive di valore nominale, in concambio e sostituzione delle n. 15.693.322 azioni ordinarie del valore nominale di €6,00 in cui è suddiviso il capitale sociale di Neos, per un rapporto di cambio unitario, salvo l'arrotondamento all'unità del numero complessivo di azioni da emettere, pari a n. 1.539 azioni di Centro Leasing, prive di valore nominale, per ogni azione ordinaria di Neos.

Il soddisfacimento del succitato rapporto di cambio proposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione in data odierna prevede un aumento di capitale sociale di Centro Leasing di €10.000.000,00, con emissione di n. 24.152.022 azioni, previa eliminazione del valore nominale, da assegnare ad ISP.

A seguito del perfezionamento dell'Operazione, come descritta nel progetto di fusione, le azioni ordinarie di Centro Leasing in circolazione saranno annullate senza sostituzione e ISP procederà ad emettere n. 1.340 azioni ordinarie di ISP del valore nominale unitario di €0,52 per ogni azione ordinaria di Centro Leasing detenuta dagli azionisti della Società che non avranno esercitato il diritto di vendita ai sensi dell'art. 2505-bis, comma 1, del Codice Civile.

Il soddisfacimento del succitato rapporto di cambio proposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione in data odierna prevede l'emissione di nuove azioni ordinarie ISP nel numero massimo di n. 6.930.873 di nominali €3.604.053,96.

Per gli Azionisti di minoranza che avranno invece esercitato il diritto di vendita di cui all'art. 2505-bis, comma 1, del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione della Società ha determinato in via preliminare il Valore di Vendita delle azioni come descritto nel seguito.

## 3 Natura e limiti della presente relazione

La presente relazione ha la finalità di fornire al Consiglio di Amministrazione della Società il parere previsto dall'art. 2505-bis, comma 1, del Codice Civile, in merito alla ragionevolezza e non arbitrarietà del metodo di valutazione da questo adottato per determinare il Valore di Vendita delle azioni, nonché in merito alla corretta applicazione di tale metodo.

La presente relazione illustra il metodo applicato dal Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite del Consulente, e le eventuali difficoltà incontrate per la determinazione del Valore di Vendita delle azioni, nonché le nostre considerazioni sull'adeguatezza, nelle circostanze, di tale

metodo sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà, nonché sugli eventuali limiti del metodo stesso e sulla sua corretta applicazione.

Nell'esecuzione del presente incarico KPMG non ha effettuato alcuna valutazione economica di Centro Leasing. Tale valutazione compete esclusivamente agli Amministratori di Centro Leasing che si sono avvalsi, a tal fine, del lavoro svolto dal Consulente dagli stessi incaricato.

Come descritto al paragrafo 2, la Fusione ai sensi dell'art. 2505-bis, comma 1, del Codice Civile è subordinata all'efficacia della Fusione Neos/Centro Leasing. Come descritto, solo a seguito di tale ultima fusione, infatti, ISP deterrà una quota di capitale sociale di Centro Leasing superiore al 90%. Le considerazioni espresse in tale relazione sono basate sulle informazioni ad oggi disponibili delle società interessate alla Fusione.

#### 4 Documentazione utilizzata

Nello svolgimento del nostro incarico abbiamo ottenuto i documenti e le informazioni ritenute utili nella fattispecie. A tal fine, abbiamo analizzato la documentazione messa a nostra disposizione dalla Direzione di Centro Leasing e dalla Direzione di ISP, ed in particolare:

- la delibera del Consiglio di Gestione di ISP del 12 giugno 2013 avente per oggetto "Polo del Leasing: consolidamento e concentrazione societaria", che espone, tra l'altro, il Valore di Vendita delle azioni a cui gli Azionisti di minoranza potranno esercitare il diritto di vendita loro attribuito ai sensi dell'art. 2505-bis, comma 1, del Codice Civile;
- la Relazione del Consiglio di Amministrazione di Centro Leasing sulla fusione per incorporazione di Neos Finance in Centro Leasing e di Centro Leasing in ISP, consegnataci anticipatamente in bozza, che illustra il processo di determinazione del Valore di Vendita delle azioni secondo i criteri di cui all'art. 2437-ter del Codice Civile;
- i progetti di fusione oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società in data odierna, consegnatici anticipatamente in bozza;
- la Relazione del Consulente, datata 11 giugno 2013, intitolata "Progetto Polo del leasing", e l'*addendum* alla medesima relazione, datato 12 giugno 2013 e intitolato "Progetto Polo del leasing - Considerazioni aggiuntive sul prezzo di vendita offerto agli azionisti terzi di Centro Leasing" (nel seguito congiuntamente anche la "Relazione del Consulente");
- documentazione di lavoro predisposta dal Consulente in cui sono riportati analiticamente le metodologie di valutazione adottate e i valori risultanti dall'applicazione di tali metodologie;
- altri dati e informazioni di carattere economico-patrimoniale, finanziario, statistico, strategico, ritenute rilevanti ai fini delle analisi, forniti in forma scritta e verbale;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della presente relazione;
- il parere del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2505-bis, comma 1, del Codice Civile;



- la seguente documentazione che è stata, tra l'altro, utilizzata dal Consulente e, successivamente, anche da noi ai fini dello svolgimento del nostro incarico:
  - bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012 di Neos Finance da noi assoggettato a revisione contabile;
  - situazione patrimoniale di scissione di Neos Finance al 31 marzo 2013 non assoggettata a revisione contabile;
  - conto economico al 31 marzo 2013 del ramo leasing di Neos Finance non assoggettato a revisione contabile;
  - relazione sulla situazione patrimoniale ed economica al 31 marzo 2013 di Neos Finance non assoggettata a revisione contabile;
  - stime del management di Neos Finance in merito alla durata residua degli impieghi ed alle rettifiche nette su crediti attese per il periodo 2013-2017;
  - bilancio al 31 dicembre 2012 di Centro Leasing da noi assoggettato a revisione contabile;
  - situazione contabile al 31 marzo 2013 di Centro Leasing non assoggettata a revisione contabile;
  - informazioni relative all'andamento dei corsi borsistici ottenute attraverso banche dati specializzate;
  - statuto vigente di Centro Leasing.

Abbiamo, infine, ottenuto attestazione, mediante lettera sottoscritta in data odierna dal rappresentante legale della Società, anche in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, che i dati e le informazioni messi a disposizione nello svolgimento del nostro incarico sono completi e che non sono intervenute modifiche significative in relazione agli stessi.

## **5 Metodologie di valutazione adottate dagli Amministratori e relativi risultati**

### **5.1 Premessa**

Come precedentemente indicato, gli Amministratori della Società si sono avvalsi del supporto del Consulente ai fini della determinazione del Valore di Vendita delle azioni ai sensi dell'art. 2505-bis, comma 1, del Codice Civile. Pertanto nel prosieguo del presente paragrafo si farà riferimento alle considerazioni formulate dal Consulente e fatte proprie dal Consiglio di Amministrazione della Società.

## 5.2 Metodologie adottate

Il Consulente, le cui determinazioni sono state fatte proprie dal Consiglio di Amministrazione di Centro Leasing, ha espresso i seguenti principi generali:

- il Valore di Vendita delle azioni deve essere determinato con riferimento al valore della singola azione della Società, pertanto deve essere stimato il valore intrinseco per il 100% dell'azienda da riproporzionare sul valore delle singole azioni, senza tener conto di eventuali aggiustamenti connessi all'entità della partecipazione considerata;
- il valore intrinseco dipende dal profilo economico, patrimoniale, finanziario e dalla posizione di mercato dell'azienda, oltre che dalle prospettive di reddito futuro e dalla politica di distribuzione dei dividendi, ma deve tuttavia essere determinato anche "tenuto conto dell'eventuale valore di mercato". Pertanto, nel caso di aziende le cui azioni non siano quotate, il rimborso spettante al socio recedente dovrà essere determinato tenendo conto, laddove possibile, di confronti con valori empirici disponibili sul mercato o di prezzi per la cessione di quote dell'azienda stessa;
- la stima deve essere rappresentativa del valore della Società in ipotesi di prosecuzione dell'attività con l'attuale struttura operativa (ipotesi di continuità).

Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Consulente, ha determinato il Valore di Vendita delle azioni:

- sulla base del valore del 100% di Centro Leasing post fusione per incorporazione di Neos Finance, determinato quale somma delle valorizzazioni delle due società ante operazione, queste ultime ottenute attraverso l'applicazione del *Dividend Discount Model* ("DDM") nella variante dell'*Excess Capital*;
- tenendo conto che il prezzo a cui nel dicembre 2012 Cassa di Risparmio di Firenze (nel seguito anche "CR Firenze") ha ceduto a Leasing la propria partecipazione in Centro Leasing, risulta pari a €1,93 per azione. Tale prezzo costituisce il più recente riferimento di mercato relativamente al valore della Società;
- tenendo conto del fatto che le azioni di Centro Leasing non sono quotate in un mercato regolamentato né in un sistema di scambi organizzato;
- senza tener conto di una valutazione al 31 marzo 2013 di Centro Leasing basata sul metodo patrimoniale semplice in quanto non sconta l'impatto delle perdite che la Società realizzerà nel corso del 2013.

Gli Amministratori ed il Consulente hanno inoltre espresso le seguenti considerazioni:

- tenuto conto delle caratteristiche specifiche di Neos Finance e di Centro Leasing, il DDM è stato individuato quale metodo idoneo a determinare il valore intrinseco degli stessi. Tale metodo, peraltro, risulta generalmente adottato nella prassi per la valutazione di aziende operanti nel settore finanziario;

- la scelta del DDM è stata motivata dal fatto che tale metodologia permette di apprezzare il valore di una società sulla base del suo piano di sviluppo e delle sue caratteristiche intrinseche. Inoltre, la scelta di utilizzare il metodo DDM nell'accezione dell'*Excess Capital* è una prassi condivisa nel settore finanziario, nel quale la misura dei flussi di cassa di pertinenza degli azionisti è influenzata dal livello di patrimonializzazione richiesto dalle Autorità di Vigilanza;
- la valutazione di Centro Leasing stimata attraverso il DDM è stata sviluppata in ottica di continuità aziendale senza considerare premi o sconti legati a diritti di *governance*;
- le valutazioni sono state inoltre effettuate senza tener conto di eventuali sinergie e costi straordinari derivanti dalla Fusione.

Nel seguito si riporta la descrizione delle metodologie valutative, adottate dal Consiglio di Amministrazione supportato dal Consulente, per la determinazione preliminare del Valore di Vendita delle azioni.

La data di riferimento delle suddette valutazioni è il 31 marzo 2013.

#### *Applicazione del Dividend Discount Model*

Il metodo del *Dividend Discount Model* determina il valore di un'azienda o di un ramo d'azienda in funzione del flusso di dividendi che si stima essa sia in grado di generare in chiave prospettica. Nella fattispecie il metodo utilizzato è il DDM nella variante *Excess Capital*, in base al quale il valore economico di una società è pari alla sommatoria dei seguenti elementi:

- valore attuale dei flussi di cassa futuri generati nell'arco di un determinato orizzonte temporale di pianificazione esplicita e distribuibili agli azionisti mantenendo un livello di patrimonializzazione minimo, coerente con le istruzioni dettate in materia dall'Autorità di Vigilanza e compatibile con la natura e l'evoluzione attesa delle attività;
- valore attuale di una rendita perpetua definita sulla base di un dividendo sostenibile per gli esercizi successivi al periodo di pianificazione esplicita. Tale valore è indicato nel seguito anche come *Terminal Value*.

Il metodo descritto prescinde pertanto dalle effettive politiche di distribuzione degli utili adottate nell'ambito dell'esercizio di pianificazione preso a riferimento.

La formula su cui si basa la metodologia DDM è la seguente:

$$W = \sum_{i=1}^n \frac{DIV_i}{(1+i)^i} + VT_a$$

dove:

- $DIV_t$  = flussi di cassa potenzialmente distribuibili agli azionisti nell'orizzonte temporale prescelto sulla base del piano elaborato, mantenendo un livello soddisfacente di patrimonializzazione;
- $i$  = tasso di attualizzazione rappresentato dal costo del capitale di rischio ("Ke");
- $n$  = periodo esplicito di pianificazione (numero di anni);
- $VT_n$  = valore attuale del *Terminal Value* determinato quale valore di una rendita perpetua stimata sulla base di un dividendo sostenibile per gli esercizi successivi al periodo di pianificazione esplicita.

La stima dei flussi di cassa distribuibili agli azionisti per Centro Leasing (ante fusione) e Neos Finance nel periodo di pianificazione ha preso a riferimento:

- patrimonio di vigilanza e requisiti di vigilanza al 31 marzo 2013; con riferimento a Neos Finance è stato considerato il versamento di €30 milioni a carico di Intesa Sanpaolo, programmato al fine di ripianare le perdite eccedenti il terzo del capitale sociale, che avverrà con data valuta 17 giugno 2013 e comunque antecedentemente alla Fusione Neos/Centro Leasing;
- proiezioni economico-finanziarie 2013-2017 per Centro Leasing sviluppate dal Consulente considerando, *inter alia*, (i) lo smontamento degli impieghi sulla base delle durate medie residue, (ii) il rinnovo del 90% dei crediti scaduti del portafoglio esistente in ogni periodo e (iii) un incremento della redditività del portafoglio impieghi nel periodo 2013-2016 in linea con le previsioni di settore (fonte: Assilea);
- proiezioni economico-finanziarie 2013-2018 per Neos Finance sviluppate dal Consulente assumendo il completo *run-off* del business al termine di tale periodo e considerando, *inter alia*, lo smontamento degli impieghi sulla base della durata residua, alla luce delle indicazioni fornite dal *management* della Società;
- *Tier 1 ratio* target pari al 6,0%;
- RWA stimate nell'ambito delle proiezioni comprensive della riduzione del 25% derivante dall'appartenenza al Gruppo ISP.

Il  $K_e$ , quantificato in 11,2%, è stato stimato attraverso il *Capital Asset Pricing Model* ("CAPM"), secondo la seguente formula:

$$k_e = R_f + \beta \times (R_m - R_f)$$



dove:

$R_f$  = tasso di rendimento delle attività prive di rischio, identificato sulla base del rendimento medio a sei mesi del *Benchmark* BTP Italia decennale rilevato in data 31 marzo 2013, pari a 4,63% (Fonte: *Information Data Provider*);

$B$  = fattore di correlazione tra il rendimento effettivo di un'azione e il rendimento complessivo del mercato di riferimento (misura della volatilità di un titolo rispetto al mercato), pari a 1,32, stimato sulla base del beta medio di un campione di banche italiane quotate, su base settimanale e su un orizzonte temporale di 2 anni, (Fonte: *Information Data Provider*);

$R_m - R_f$  = premio, ovvero rendimento differenziale, richiesto dagli investitori per un investimento in titoli azionari rispetto ad un investimento privo di rischio; tale premio è stato individuato nella fattispecie pari al 5,00%, in linea con la prassi valutativa.

Il *Terminal Value* è stato stimato unicamente per Centro Leasing, considerando un flusso di cassa distribuibile e un tasso di crescita di lungo termine pari al 2,0%. Con riferimento a Neos Finance, data l'assunzione di completo *Rim Off* al termine del periodo di proiezione, non è previsto un *Terminal Value*.

### 5.3 Risultati cui pervengono gli Amministratori con l'assistenza del proprio Consulente

Sulla base delle metodologie e delle ipotesi sopra illustrate è stato individuato un valore per ciascuna azione Centro Leasing pari a €1,93.

La valorizzazione di Centro Leasing (ante fusione per incorporazione di Neos Finance) e di Neos Finance, attraverso l'applicazione del *Dividend Discount Model* nella variante *Excess Capital*, ha condotto alla determinazione di un valore per Centro Leasing (post fusione) pari a €131,2 milioni, corrispondente ad un valore per azione di €1,93.

Valore 100% Centro Leasing ante fusione Neos Finance (Euro mln)	a	84,50
Valore 100% Neos Finance (Euro mln)	b	46,66
Valore 100% Centro Leasing post fusione Neos finance (Euro mln)	c=a+b	131,16
Numero totale azioni centro Leasing ante fusione Neos Finance	d	43.790.975
Numero azioni Centro leasing emesse a servizio della fusione Neos Finance	e	24.152.022
Numero totale azioni Centro Leasing post Fusione Neos Finance	f=d+e	67.942.997
Valore per azione Centro Leasing post fusione Neos Finance (Euro)	g=c/f	1,93

#### 5.4 Sintesi delle valutazioni eseguite dagli Amministratori

Il Consiglio di Amministrazione di Centro Leasing in data odierna ha determinato in via preliminare il Valore di Vendita delle azioni in €1,93 per azione.

Tale valore è stato definito dal Consiglio di Amministrazione della Società sulla base della valutazione di Centro Leasing effettuata dal Consulente che, come precedentemente descritto, ha individuato un valore del 100% di Centro Leasing pari a €131,2 milioni, corrispondente ad un valore per azione di €1,93. Con riferimento a tale determinazione il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto altresì del prezzo offerto da Leasing a Banca CR Firenze nell'ambito della transazione, avvenuta nel dicembre 2012, avente ad oggetto l'acquisto di una quota pari al 30,1% del capitale sociale di Centro Leasing, pari a €1,93 per azione.

#### 6 Difficoltà di valutazione incontrate dal Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Centro Leasing, anche sulla base della Relazione del Consulente, ha evidenziato le seguenti difficoltà:

- le ipotesi alla base delle proiezioni economico-finanziarie assumono un'importanza rilevante nello sviluppo del DDM; di conseguenza, le valutazioni svolte con tale metodo sono condizionate dal verificarsi delle assunzioni e dal raggiungimento degli obiettivi sui quali si fondano le proiezioni, aleatori per natura;
- in considerazione del fatto che per le entità da valutare non risultavano disponibili proiezioni economico finanziarie predisposte dal *management* del Gruppo Intesa Sanpaolo, il Consulente ha elaborato stime proprie, condivise con il *management*. Tali stime hanno richiesto elementi soggettivi di giudizio ed analisi.

#### 7 Lavoro svolto

Come già indicato in precedenza i bilanci di esercizio al 31 dicembre 2012 di Centro Leasing e Neos Finance sono stati da noi assoggettati a revisione contabile.

La situazione contabile al 31 marzo 2013 di Centro Leasing non è stata assoggettata a revisione contabile, tuttavia abbiamo effettuato discussioni con la direzione della Società al fine di rilevare i fatti salienti concernenti la sua redazione, un'analisi critica degli ammontari in essa esposti e degli indici di bilancio da essa ricavabili, nonché analisi degli scostamenti di tali ammontari ed indici con quelli risultanti dal bilancio dell'esercizio 2012 che, come già indicato in precedenza, è stato assoggettato a revisione contabile. Analoga attività, per quanto applicabile, è stata svolta con riferimento alla situazione patrimoniale ed economica al 31 marzo 2013 di Neos Finance.

Abbiamo inoltre svolto le seguenti principali attività:

- esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione di Centro Leasing sulla fusione per incorporazione di Neos Finance in Centro Leasing e di Centro Leasing in ISP, che illustra, tra l'altro, il processo di determinazione del Valore di Vendita delle azioni, consegnatoci anticipatamente in bozza;
- esame dei progetti di fusione oggetto di approvazione in data odierna dal Consiglio di Amministrazione della Società, consegnatoci anticipatamente in bozza;
- esame della Relazione del Consulente, esaminata dal Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna per determinare il Valore di Vendita delle azioni consegnatoci anticipatamente in bozza;
- esame del processo di determinazione del Valore di Vendita delle azioni adottato dal Consiglio di Amministrazione e dal Consulente con l'obiettivo di verificarne l'idoneità, nelle specifiche circostanze, sotto un profilo di ragionevolezza e non arbitrarietà, alla determinazione del Valore di Vendita delle azioni;
- verifica della coerenza dei dati utilizzati con le fonti di riferimento e, in particolare, con la documentazione utilizzata elencata nel paragrafo 4;
- verifica della correttezza matematica dei calcoli eseguiti dal Consulente e fatti propri dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito del processo valutativo;
- discussione con il Collegio Sindacale in ordine alle rispettive attività svolte ai sensi dell'art. 2505-bis del Codice Civile;
- discussioni ed approfondimenti con il Consulente e con la Direzione del Gruppo;
- *sensitivity analysis*, con l'obiettivo di verificare quanto il risultato cui è pervenuto il Consiglio di Amministrazione della Società sia influenzabile da variazioni nelle ipotesi e nei parametri assunti;
- verifica della corrispondenza tra la documentazione ricevuta nel corso dell'incarico e le versioni finali dei documenti fatti propri dal Consiglio di Amministrazione;
- ottenimento di un'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante di Centro Leasing, anche a nome del Consiglio di Amministrazione, che evidenzia la circostanza che alla data della presente relazione non sono maturate circostanze modificative dei dati e dei contenuti della documentazione analizzata, né si sono verificati eventi tali da modificare le valutazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del Valore di Vendita delle azioni.

## 8 Commenti sull'adeguatezza dei metodi utilizzati e sulla validità delle stime prodotte

Con riferimento al presente incarico, sottolineiamo che il procedimento valutativo seguito dal Consiglio di Amministrazione di Centro Leasing, che ha fatto proprie le valutazioni del Consulente, ha avuto quale scopo principale la determinazione del Valore di Vendita delle azioni ai sensi dell'art. 2505-bis del Codice Civile. Di conseguenza, il valore economico riferito a Centro Leasing e a Neos Finance non può essere utilizzato per finalità diverse.

In particolare, il Valore di Vendita delle azioni è stato individuato dal Consiglio di Amministrazione sulla base del valore stimato dal Consulente quale somma delle valorizzazioni delle due società ante operazione ottenute mediante l'applicazione della metodologia *Dividend Discount Model* nella versione *Excess Capital*.

Ciò premesso, le principali considerazioni sui metodi di valutazione selezionati dagli Amministratori, coadiuvati dal Consulente, sono di seguito riportate:

- il metodo di valutazione adottato dal Consulente e ripreso dal Consiglio di Amministrazione risulta comunemente accettato ed utilizzato sia a livello nazionale che internazionale nell'ambito delle valutazioni di realtà operanti nel settore di riferimento. Tale metodo, infatti, consente di cogliere le caratteristiche specifiche della realtà oggetto di valutazione e di esprimerne le diverse componenti di valore;
- la scelta del Consulente ripresa dal Consiglio di Amministrazione di adottare, per la determinazione del valore economico di Centro Leasing e Neos Finance, le metodologie descritte al paragrafo 5.2 risulta, anche alla luce della prassi di mercato e delle considerazioni da svolgere nella determinazione del Valore di Vendita delle azioni, ragionevole e non arbitraria. Inoltre, la relazione predisposta dagli Amministratori per illustrare l'operazione in esame descrive, ancorché sinteticamente, le caratteristiche delle diverse metodologie utilizzate e le modalità della loro applicazione;
- gli Amministratori hanno applicato metodologie che consentono di tener conto sia della consistenza patrimoniale che delle prospettive reddituali della Società;
- la scelta degli Amministratori e del Consulente di non applicare il metodo patrimoniale semplice è ritenuta adeguata.

## 9 Limiti e difficoltà incontrati nello svolgimento del nostro incarico

Relativamente alle principali difficoltà e ai limiti incontrati nello svolgimento del presente incarico, in aggiunta a quanto già espresso dagli Amministratori, si segnala quanto segue:

- l'applicazione del metodo del DDM per la valorizzazione di Centro Leasing e di Neos Finance ha previsto, oltre al riferimento a parametri di redditività storica, l'utilizzo di proiezioni economico-finanziarie che sono per loro natura aleatorie, soggette a significativi cambiamenti di scenario di mercato e di scenario macro-economico. Nella fattispecie,

inoltre, tali proiezioni sono state sviluppate dal Consulente, in mancanza di piani predisposti dalla Società o dal Gruppo cui Centro Leasing appartiene;

- l'applicazione di un metodo analitico è inoltre resa ulteriormente complessa in considerazione dell'attuale contesto macroeconomico e di mercato, caratterizzato da inconsueti livelli di volatilità riscontrabili su tutte le grandezze finanziarie determinanti ai fini della valutazione, e della conseguente difficoltà nella formulazione di previsioni, anche di breve periodo, relative ai suddetti parametri di natura finanziaria che influenzano i valori oggetto di stima;
- il mancato sviluppo, da parte del Consiglio di Amministrazione e del Consulente, di autonome analisi di sensitività relativamente a Centro Leasing ante fusione con Neos Finance, anche alla luce delle considerazioni sopra riportate.

Le predette oggettive difficoltà sono state attentamente considerate ai fini della predisposizione della presente relazione sul Valore di Vendita delle azioni di Centro Leasing, redatta ai sensi dell'art. 2505-bis del Codice Civile.

## 10 Conclusioni

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra descritte, tenuto conto della natura e della portata del nostro lavoro come illustrate nella presente relazione e fermo restando quanto illustrato al precedente paragrafo 9, non siamo venuti a conoscenza di fatti o situazioni tali da farci ritenere che il metodo di valutazione adottato dagli Amministratori per la determinazione del Valore di Vendita delle azioni di Centro Leasing S.p.A. non sia, limitatamente alla finalità per le quali esso è stato sviluppato, adeguato in quanto nelle circostanze ragionevole e non arbitrario e che esso non sia stato correttamente applicato ai fini della determinazione del Valore di Vendita delle azioni.


La presente relazione è indirizzata al Consiglio di Amministrazione di Centro Leasing S.p.A. ed è stata predisposta esclusivamente per le finalità di cui all'art. 2505-bis, comma 1, del Codice Civile. Tale relazione non potrà pertanto essere divulgata a soggetti terzi, fatta eccezione per gli azionisti di Centro Leasing S.p.A. che ne facciano richiesta, purché per le finalità e nei limiti di cui al medesimo art. 2505-bis del Codice Civile, o comunque utilizzata per altro scopo, senza il nostro preventivo consenso scritto.

Firenze, 14 giugno 2013

KPMG S.p.A.



Andrea Rossi  
Socio



**CENTRO LEASING S.P.A.**

*Il Collegio Sindacale*

*premess*

- *che, in ordine all'acquisizione di ogni elemento utile ai fini del rilascio del presente parere, si è riunito in data 13 c.m. presso la sede della società, presenti il Presidente Dr. Marco Petreni ed il Sindaco Dr. Marco Tanini, sono collegati in audio conferenza il Sindaco Dr. Lorenzo Ginisio, il Rag. Ezio Cassani Dirigente Preposto della Società, il Dr. Rorai ed il Dr. Solinas dell'Advisor Deloitte.*
- *che in quella sede si è provveduto ad esaminare in particolare i seguenti documenti la cui approvazione è prevista all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione di Centro Leasing del 14 giugno 2013:*
  - *bozza della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla fusione per incorporazione di Neos Finance S.p.a. in Centro Leasing S.p.a. e di Centro Leasing S.p.a. in Intesa Sanpaolo S.p.a.;*
  - *bozza del progetto di fusione per incorporazione di Neos Finance S.p.a. in Centro Leasing S.p.a. ai sensi dell'art. 2501-ter c.c.;*
  - *bozza del progetto di fusione per incorporazione di Centro Leasing S.p.a. in Intesa Sanpaolo S.p.a., ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505-bis c.c.;*
  - *Draft Progetto Polo del leasing, contenente la valutazione del valore delle azioni di Centro Leasing S.p.a., redatto su incarico della Capogruppo Intesa Sanpaolo SpA dall'Advisor Deloitte Touche Tohmatsu Limited in data 11 giugno 2013.*
- *che il Collegio Sindacale in quella stessa data ha altresì incontrato, sempre in collegamento telefonico il Dr. Andrea Rossi di KPMG S.p.a., soggetto incaricato della revisione legale dei conti, acquisendo il loro orientamento favorevole sulla valutazione di idoneità tecnica, ragionevolezza e non arbitrarietà dei criteri utilizzati da Deloitte Touche Tohmatsu Limited e sulla loro corretta applicazione;*

*considerato*

- *che in data odierna 14 Giugno 2013 si è riunito alle ore 12,00 il Consiglio di Amministrazione di Centro Leasing SpA presso al sede della Società Leasint SpA in via Montebello 18 a Milano per deliberare in ordine alle operazioni di fusione di cui in premessa.*
- *che il Presidente ha dato lettura della relazione degli Amministratori sulla fusione per incorporazione di Neos Finance S.p.a. in Centro Leasing S.p.a. e di Centro Leasing S.p.a. in Intesa Sanpaolo S.p.a., ed la progetto di fusione per incorporazione di Centro Leasing S.p.a. in Intesa Sanpaolo S.p.a., ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505-bis c.c.;*
- *che nei citati documenti il valore che gli Amministratori propongono di assumere, condividendo e facendo proprie le argomentazioni, le metodologie valutative e le conclusioni espresse dall'Advisor incaricato, è pari ad € 1,93 (unovirgolanovantatré), in linea con la valutazione predisposta, in occasione della cessione da parte di Banca CR Firenze S.p.a. nel dicembre 2012 della propria quota di partecipazione in Centro Leasing S.p.a. a Leasint S.p.a.;*

- *che la valenza della valutazione proposta deve intendersi orientata alle finalità per le quali essa viene assunta e pertanto non è estendibile ad ambiti diversi rispetto alla fattispecie di cui al 2505 bis del codice civile;*
- *che la società incaricata della revisione legale dei conti, KPMG S.p.a., ha contestualmente rilasciato il richiesto parere di propria spettanza, con esito positivo;*

*esprime*

*ai sensi dell'art. 2437-ter cod. civ. parere favorevole all'adozione del sopra indicato valore di liquidazione delle azioni proposto dagli amministratori ai sensi dell'art. 2505 bis del cod. civ.*

*Milano, 14 giugno 2013*

*Dott. Marco Petreni*

*Dott. Lorenzo Ginisio*

*Dott. Marco Tanini*

**Certificazione di conformità**

Io sottoscritto avv. Remo Maria MORONE notaio in Torino certifico che il presente documento, composto di cinquanta fogli, è copia conforme all'originale, firmato ai sensi di legge, da me conservato.

Originale registrato a Torino - 3° ufficio delle entrate in data 29 novembre 2013 al n. 14382 serie 1T.

Torino, il 2 dicembre 2013

Firmato:

Remo Maria MORONE